SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 gennaio 2025, n. **6**.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio.

2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 4 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonché incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria», e per la festività del 25 aprile, anniversario della liberazione.

4. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.

3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalità ivi previste, partecipano altresì alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1835):

Presentato dall'on. Giorgio MULÉ (FI-PPE) e altri, il 22 aprile 2024.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 3 giugno 2024, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione IV (Difesa), in sede referente, il 19 e il 26 giugno 2024; il 4 e il 17 luglio 2024.

Esaminato in Aula il 16 settembre 2024 e approvato il 19 settembre 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1239):

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa), in sede redigente, il 25 settembre 2024, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede redigente, l'8 e il 23 ottobre 2024.

Esaminato ed approvato definitivamente in Aula l'8 gennaio 2025.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2014.

— Si riporta il comma 1272, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento ordinario n. 244:

«1272. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949:

«Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».

25G00011

LEGGE 31 gennaio 2025, n. **7**.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1335):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro della difesa Guido CROSETTO (Governo MELONI-I), in data 27 dicembre 2024.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 28 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, l'8 e il 14 gennaio 2025.

Esaminato in Aula 21 gennaio 2025 e approvato il 22 gennaio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2206):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 23 gennaio 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 28 gennaio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, è ripubblicato il testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

25G00014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2024.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

[*omissis*];

d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

[*omissis*]»;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»;

Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»;

Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

[*omissis*];

d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

[*omissis*]»;

Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036»;

Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984»;

Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto l'art. 1, comma 961-*sexies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria [*omissis*], con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [*omissis*]»;

Visto l'art. 1, comma 14 del decreto-legge del 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, con il quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'art. 1, comma 287, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere *d)* ed *e)*,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 1, comma 984, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'art. 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'art. 15, comma 12, lettera *a)*, e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024»;

Visto l'art. 1, comma 15 del decreto-legge n. 215/2023, con il quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'art. 1, comma 287, lettere *d)* ed *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 1, comma 984, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'art. 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2024, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore della Polizia di stato»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2023 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2024, nonché gli oneri a regime;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2024, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2023, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2024. La tabella D relativa alla Polizia di stato include le 1.000 unità con la qualifica di agente già autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2024.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 162/2019, sono autorizzate, per l'anno 2024, con decorrenza non anteriore al 14 ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 822 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro, per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022, è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella G allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate, per l'anno 2024, con decorrenza non anteriore al 20 dicembre, per le amministrazioni di cui alla tabella H, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 1.160 unità di

personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

5. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella I allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2024, le amministrazioni di cui alla tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con le decorrenze ivi indicate, alle assunzioni straordinarie di n. 108 unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1, commi 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come riportato nella tabella M allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento.

8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria.

9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 3.346.759 per l'anno 2024, a euro 30.513.798 per l'anno 2025, a euro 35.539.825 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, pari a euro 36.063.131 per l'anno 2029, a euro 37.955.088 dal 2030 a regime, si provvede ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.

10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro 698.419 per l'anno 2024, a euro 39.854.606 per l'anno 2025, a euro 50.015.177 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, pari a euro 50.129.379 per l'anno 2029, a euro 53.441.244 dal 2030 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro 346.307 per l'anno 2024, a euro 3.903.606 per l'anno 2025, a euro 4.682.082 per l'anno 2026, a euro 5.103.583 per l'anno 2027, a euro 5.115.119 per l'anno 2028, a euro 5.231.498 per l'anno 2029, a euro 5.464.111 per gli anni 2030 e 2031, a euro 5.471.763 dal 2032 a regime, si provvede, ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

12. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D e E, le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 228

ALLEGATO

TABELLA A

ASSUNZIONI 2024 - CESSAZIONI 2023
(art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 come modificato dall'art.14,co.2,d.l.6.07.2012 n.95)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2023 (100% cess.2023)	Unità cessate anno 2023 e conseguenti unità assumibili anno 2024 (100% cess. 2023)
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Allievi ufficiali del ruolo normale (206° corso Accademia)	65	€ 59.463,39	€ 3.865.120,35	**€ 240.106.637,09**	**4.216**
	Tenenti del ruolo Forestale (8° corso di formazione biennale)	10	€ 63.275,68	€ 632.756,80		
	Tenenti del ruolo Tecnico (7° corso formativo)	14	€ 63.275,68	€ 885.859,52		
	Orchestrali	1	€ 59.946,66	€ 59.946,66		
		14	€ 58.146,44	€ 814.050,16		
		4	€ 56.975,85	€ 227.903,40		
	Allievi Marescialli (14°corso Triennale per Mar. 2024-2027) Vincitori	650	€ 54.752,94	€ 35.589.411,00		
	Atleti/Paratleti Vincitori	28	€ 45.100,08	€ 1.262.802,24		
	Allievi Carabinieri (144°corso Allievi Carabinieri)	3430	€ 45.100,08	€ 154.693.274,40		
	Totale unità	**4.216**		**€ 198.031.124,53**		

TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2024 - CESSAZIONI 2023
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art.14.co.2 d.l.6.07.2012 n.95)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2023 (100% cess. 2023)	Unità cessate anno 2023 e conseguenti unità assumibili anno 2024 (100% cess.2023)
Ministero dell'economia e delle finanze Comando Generale della Guardia di finanza	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (data presunta approv. graduatoria sett.2024)	60	€ 60.848,33	€ 3.650.899,80	**€ 157.619.757,42**	**2.641**
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (data presunta approv. graduatoria sett.2024)	3	€ 60.848,33	€ 182.544,99		
	Ufficiali del ruolo TLA (data presunta approv. graduatoria luglio 2024)	8	€ 64.660,61	€ 517.284,88		
	Allievi marescialli (data presunta approv. graduatoria gennaio 2025)	1330	€ 56.137,87	€ 74.663.367,10		
	Allievi finanzieri (data presunta approv. graduatoria giugno 2025)	1.238	€ 46.485,02	€ 57.548.454,76		
	Atleti paralimpici (data presunta approv. graduatoria settembre 2023)	2	€ 46.485,02	€ 92.970,04		
	Totale unità	**2.641**		**€ 136.655.521,57**		

TABELLA C

ASSUNZIONI 2024 - CESSAZIONI 2023
(art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 come modificato dall'art. 14, co. 2, d.l. n. 95/2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2023 (100% cess.2023 - budget 2024)	Unità cessate anno 2023 e conseguenti unità assumibili anno 2024 (100% cess.2023)
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	Agente (vincitore)	1618	€ 43.733,89	€ 70.761.434,02	**€ 87.506.900,94**	**1.696**
	Agente Fiamme azzurre (vincitore)	4	€ 43.733,89	€ 174.935,56		
	Agente (riammissione)	3	€ 43.733,89	€ 131.201,67		
	Assistente capo (riammissione)	1	€ 49.350,96	€ 49.350,96		
	Vice ispettori (idonei)	48	€ 53.386,71	€ 2.562.562,08		
	Commissari capo (idonei)	22	€ 62.782,22	€ 1.381.208,84		
	Totale unità	**1.696**		**€ 75.060.693,13**		

TABELLA D

ASSUNZIONI ANNO 2024 - CESSAZIONI 2023
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art.14,co.2,d.l. 95/2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2023 (100% cess. 2023- budget 2024)	Unità cessate anno 2023 e conseguenti unità assumibili anno 2024 (100% cess. 2023)
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	Commissari	203	€ 66.345,49	€ 13.468.134,47		
	Vice ispettori	640	€ 56.949,89	€ 36.447.929,60		
	Allievi agenti da destinare ai gruppi sportivi	60	€ 47.297,06	€ 2.837.823,60		
	Allievi agenti riservate ai volontari delle Forze armate	1407	€ 47.297,06	€ 66.546.963,42		
	Allievi agenti destinati a candidati provenienti dalla vita civile	1306	€ 47.297,06	€ 61.769.960,36		
	Agenti (unità già autorizzate dal d.P.C.M. del 19 giugno 2024)	**1.000**	**€ 47.297,06**	**€ 47.297.060,00**		
	Totale	**4.616**		**€ 228.367.871,45**	**€ 279.260.089,33**	**4.616**

TABELLA E

ASSUNZIONI 2024 - CESSAZIONI 2023
(art.66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, come modificato dall'articolo 14, co. 2, d.l.95/2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2023 (100% cess.2023 -budget 2024)	Unità cessate anno 2023 e conseguenti unità assumibili anno 2024 (100% cess. 2023)
Ministero dell'Interno Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	Vigili del fuoco (scorrimento da graduatoria del concorso pubblico a 300 posti indetto con D.M. 34 del 21/02/2022	884	€ 45.247,82	€ 39.999.072,88	**€ 77.311.570,99**	**1.404**
	Vigile del fuoco (vincitori concorso a 350 da bandire)	350	€ 45.247,82	€ 15.836.737,00		
	Ispettori antincendi (concorso pubblico)	14	€ 56.707,03	€ 793.898,42		
	Vice direttore dei ruoli direttivi (scorrimento graduatoria concorso pubblico per 88 posti D.m. 722 del 22/9/2022)	23	€ 67.378,96	€ 1.549.716,13		
	Vice direttore logistico-gestionale (concorso pubblico)	9	€ 59.583,22	€ 536.249,00		
	Vice direttore ginnico sportivo (concorso pubblico)	7	€ 59.583,22	€ 417.082,55		
	Vice direttore informatico (concorso pubblico)	1	€ 59.583,22	€ 59.583,22		
	Ispettore Informatico (da concorso pubblico)	5	€ 48.283,63	€ 241.418,15		
	Ispettore Logistico gestionale (scorrimento graduatoria concorso pubblico per 189 posti D.M. 809 del 16/10/2023)	1	€ 48.283,63	€ 48.283,63		
	Operatore del ruolo degli operatori (procedura tramite centri per l'impiego)	107	€ 39.107,91	€ 4.184.546,37		
	Atleta (concorso pubblico)	3	€ 47.556,36	€ 142.669,08		
	Totale unità	**1.404**		**€ 63.809.256,03**		

TABELLA F

Tabella F - ANNO 2024

STANZIAMENTO D.L. 162/2019 art 19

decorrenza avvio al corso : 14/10/2024

				onere stipendiale annuo				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	Tipologia assunzione	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESI)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	280	*Allievo Ag.*	€ 16.174,62	€ 0,00	€ 0,00	**€ 16.174,62**	2,6	€ 981.260	3,4	€ 1.283.187	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Agente	€ 39.658,92	€ 2.581,55	€ 1.349,59	**€ 43.590,06**		€ 0	8,6	€ 8.747.072	12	€ 12.205.217	12	€ 12.205.217	12	€ 12.205.217	9,4	€ 9.560.753	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Ag. Scelto	€ 41.167,50	€ 4.101,32	€ 1.913,30	**€ 47.182,12**		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0	2,6	€ 2.862.382	12	€ 13.210.994	12	€ 13.210.994	12	€ 13.210.994
							Totale oneri	**2,6**	**€ 981.260**	**12**	**€ 10.030.259**	**12**	**€ 12.205.217**	**12**	**€ 12.205.217**	**12**	**€ 12.205.217**	**12**	**€ 12.423.135**	**12**	**€ 13.210.994**	**12**	**€ 13.210.994**	**12**	**€ 13.210.994**
ARMA	STRAOR.	322	*Allievo Car.*	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.041,24**	2,6	€ 1.467.977	3,4	€ 1.919.662	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Carabiniere	€ 39.658,92	€ 2.064,34	€ 1.211,82	**€ 42.935,08**	0	€ 0	8,6	€ 9.907.985	12	€ 13.825.096	12	€ 13.825.096	12	€ 13.825.096	9,4	€ 10.829.658	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Car. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.082,06	€ 1.928,99	**€ 46.178,54**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	2,6	€ 3.221.723	12	€ 14.869.490	12	€ 14.869.490	12	€ 14.869.490
							Totale oneri	**2,6**	**€ 1.467.977**	**12**	**€ 11.827.648**	**12**	**€ 13.825.096**	**12**	**€ 13.825.096**	**12**	**€ 13.825.096**	**12**	**€ 14.051.381**	**12**	**€ 14.869.490**	**12**	**€ 14.869.490**	**12**	**€ 14.869.490**
G. D. F.	STRAOR.	120	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.041,24**	2,6	€ 547.072	3,4	€ 715.402	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 39.658,88	€ 2.773,34	€ 1.099,61	**€ 43.531,83**	0	€ 0	8,6	€ 3.743.737	12	€ 5.223.820	12	€ 5.223.820	12	€ 5.223.820	9,4	€ 4.091.992	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 41.167,50	€ 2.773,34	€ 1.099,61	**€ 45.040,45**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	2,6	€ 1.171.052	12	€ 5.404.854	12	€ 5.404.854	12	€ 5.404.854
							Totale oneri	**2,6**	**€ 547.072**	**12**	**€ 4.459.140**	**12**	**€ 5.223.820**	**12**	**€ 5.223.820**	**12**	**€ 5.223.820**	**12**	**€ 5.263.044**	**12**	**€ 5.404.854**	**12**	**€ 5.404.854**	**12**	**€ 5.404.854**
POL. PEN.	STRAOR.	100	*Allievo Ag.*	€ 16.174,62	€ 0,00	€ 0,00	**€ 16.174,62**	2,6	€ 350.450	0,4	€ 53.915	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Agente	€ 39.658,92	€ 2.515,00	€ 683,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0	11,6	€ 4.142.836	12	€ 4.285.692	12	€ 4.285.692	12	€ 4.285.692	9,4	€ 3.357.125	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Ag. Scelto	€ 41.167,50	€ 3.530,00	€ 1.287,00	**€ 44.697,50**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	2,6	€ 968.446	12	€ 4.469.750	12	€ 4.469.750	12	€ 4.469.750
							Totale oneri	**2,6**	**€ 350.450**	**12**	**€ 4.196.751**	**12**	**€ 4.285.692**	**12**	**€ 4.285.692**	**12**	**€ 4.285.692**	**12**	**€ 4.325.571**	**12**	**€ 4.469.750**	**12**	**€ 4.469.750**	**12**	**€ 4.469.750**
Totale unità		**822**					**Totale oneri Forze di Polizia**		**€ 3.346.759**		**€ 30.513.798**		**€ 35.539.825**		**€ 35.539.825**		**€ 35.539.825**		**€ 36.063.131**		**€ 37.955.088**		**€ 37.955.088**		**€ 37.955.088**
STANZIAMENTO D.L. 162/2019 ART 19, COMMA 2									**€ 35.385.727**		**€ 69.031.488**		**€ 95.263.596**		**€ 98.731.350**		**€ 99.204.140**		**€ 100.684.910**		**€ 102.291.617**		**€ 103.287.460**		**€ 103.287.460**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021									**€ 3.339.720**		**€ 3.339.720**		**€ 3.367.820**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022									**€ 3.372.565**		**€ 3.372.565**		**€ 3.372.565**		**€ 3.409.761**		**€ 3.595.743**		**€ 3.595.743**		**€ 3.595.743**		**€ 3.595.743**		**€ 3.595.743**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre 2023									**€ 25.323.907**		**€ 29.051.459**		**€ 29.051.459**		**€ 29.051.459**		**€ 29.528.918**		**€ 30.961.292**		**€ 30.961.292**		**€ 30.961.292**		**€ 30.961.292**
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO									**€ 2.776**		**€ 2.753.946**		**€ 23.931.927**		**€ 27.278.185**		**€ 27.087.534**		**€ 26.612.624**		**€ 26.327.374**		**€ 27.323.217**		**€ 27.323.217**

TABELLA G

TABELLA G

Ripartizione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, D.l. 162/2019

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA DEI CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
2021	€ 256.410,26	€ 256.410,26	€ 256.410,26	€ 230.769,23	€ 1.000.000
2022	€ 769.230,77	€ 769.230,77	€ 769.230,77	€ 692.307,69	€ 3.000.000
2023	€ 1.164.179,10	€ 671.641,79	€ 895.522,39	€ 268.656,72	€ 3.000.000
2024	€ 1.021.897,81	€ 1.175.182,48	€ 437.956,20	€ 364.963,50	€ 3.000.000
2025	€ 782.414,31	€ 1.385.991,06	€ 393.442,62	€ 438.152,01	€ 3.000.000

TABELLA H

Tabella H - ANNO 2024

STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 984-985

decorrenza avvio al corso : 20/12/2024

				onere stipendiale annuo				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	Tipologia assunzione	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESI)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	200	*Allievo Ag.*	€ 16.174,62	€ 0,00	€ 0,00	**€ 16.174,62**	0,4	€ 107.831	5,6	€ 1.509.631	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Agente	€ 39.658,92	€ 2.581,55	€ 1.349,59	**€ 43.590,06**		€ 0	6,4	€ 4.649.606	12	€ 8.718.012	12	€ 8.718.012	12	€ 8.718.012	11,6	€ 8.427.412	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Ag. Scelto	€ 41.167,50	€ 4.101,32	€ 1.913,30	**€ 47.182,12**		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0	0,4	€ 314.547	12	€ 9.436.424	12	€ 9.436.424	12	€ 9.436.424
							Totale oneri	**0,4**	**€ 107.831**	**12**	**€ 6.159.238**	**12**	**€ 8.718.012**	**12**	**€ 8.718.012**	**12**	**€ 8.718.012**	**12**	**€ 8.741.959**	**12**	**€ 9.436.424**	**12**	**€ 9.436.424**	**12**	**€ 9.436.424**
ARMA	STRAOR.	250	*Allievo Car.*	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.041,24**	0,4	€ 175.344	5,6	€ 2.454.811	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Carabiniere	€ 39.658,92	€ 2.064,34	€ 1.211,82	**€ 42.935,08**	0	€ 0	6,4	€ 5.724.677	12	€ 10.733.770	12	€ 10.733.770	12	€ 10.733.770	11,6	€ 10.375.978	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Car. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.082,06	€ 1.928,99	**€ 46.178,54**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0,4	€ 384.821	12	€ 11.544.635	12	€ 11.544.635	12	€ 11.544.635
							Totale oneri	**0,4**	**€ 175.344**	**12**	**€ 8.179.489**	**12**	**€ 10.733.770**	**12**	**€ 10.733.770**	**12**	**€ 10.733.770**	**12**	**€ 10.760.799**	**12**	**€ 11.544.635**	**12**	**€ 11.544.635**	**12**	**€ 11.544.635**
G. D. F.	STRAOR.	200	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.041,24**	0,4	€ 140.275	5,6	€ 1.963.849	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Finanziere	€ 39.658,88	€ 2.773,34	€ 1.099,61	**€ 43.531,83**	0	€ 0	6,4	€ 4.643.395	12	€ 8.706.366	12	€ 8.706.366	12	€ 8.706.366	11,6	€ 8.416.154	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Fin. Scelto	€ 41.167,50	€ 2.773,34	€ 1.099,61	**€ 45.040,45**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0,4	€ 300.270	12	€ 9.008.090	12	€ 9.008.090	12	€ 9.008.090
							Totale oneri	**0,4**	**€ 140.275**	**12**	**€ 6.607.244**	**12**	**€ 8.706.366**	**12**	**€ 8.706.366**	**12**	**€ 8.706.366**	**12**	**€ 8.716.423**	**12**	**€ 9.008.090**	**12**	**€ 9.008.090**	**12**	**€ 9.008.090**
POL. PEN.	STRAOR.	510	*Allievo Ag.*	€ 16.174,62	€ 0,00	€ 0,00	**€ 16.174,62**	0,4	€ 274.969	2,6	€ 1.787.296	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Agente	€ 39.658,92	€ 2.515,00	€ 683,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0	9,4	€ 17.121.340	12	€ 21.857.029	12	€ 21.857.029	12	€ 21.857.029	11,6	€ 21.128.462	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Ag. Scelto	€ 41.167,50	€ 3.530,00	€ 1.287,00	**€ 45.984,50**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0,4	€ 781.737	12	€ 23.452.095	12	€ 23.452.095	12	€ 23.452.095
							Totale oneri	**0,4**	**€ 274.969**	**12**	**€ 18.908.635**	**12**	**€ 21.857.029**	**12**	**€ 21.857.029**	**12**	**€ 21.857.029**	**12**	**€ 21.910.198**	**12**	**€ 23.452.095**	**12**	**€ 23.452.095**	**12**	**€ 23.452.095**
Totale unità		**1.160**					**Totale oneri Forze di Polizia**		**€ 698.419**		**€ 39.854.606**		**€ 50.015.177**		**€ 50.015.177**		**€ 50.015.177**		**€ 50.129.379**		**€ 53.441.244**		**€ 53.441.244**		**€ 53.441.244**
STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMA 985									**€ 103.346.347**		**€ 151.510.382**		**€ 187.987.418**		**€ 195.007.907**		**€ 196.566.668**		**€ 199.622.337**		**€ 202.387.875**		**€ 204.480.113**		**€ 205.659.245**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021									**€ 34.855.488**		**€ 34.855.488**		**€ 35.143.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022									**€ 21.630.945**		**€ 21.630.945**		**€ 21.630.945**		**€ 21.720.785**		**€ 22.709.030**		**€ 22.709.030**		**€ 22.709.030**		**€ 22.709.030**		**€ 22.709.030**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre 2023									**€ 46.056.590**		**€ 50.050.838**		**€ 50.050.838**		**€ 50.050.838**		**€ 50.937.756**		**€ 53.598.507**		**€ 53.598.507**		**€ 53.598.507**		**€ 53.598.507**
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO									**€ 104.905**		**€ 5.118.505**		**€ 31.146.970**		**€ 37.213.619**		**€ 36.897.217**		**€ 37.177.933**		**€ 36.631.606**		**€ 38.723.844**		**€ 39.902.976**

TABELLA I

TABELLA I					
Ripartizione del fondo di cui al comma 986 della Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178					
ANNUALITÀ	**POLIZIA DI STATO**	**ARMA DEI CARABINIERI**	**GUARDIA DI FINANZA**	**POLIZIA PENITENZIARIA**	**CONSISTENZA FONDO**
2021	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.087.000,00**	**€ 1.029.000,00**	**€ 4.116.000**
2022	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.554.480,00**	**€ 1.036.320,00**	**€ 2.590.800**
2023	**€ 1.942.313,79**	**€ 1.294.875,86**	**€ 971.156,90**	**€ 3.301.933,45**	**€ 7.510.280**
2024	**€ 1.279.798,28**	**€ 1.599.747,84**	**€ 1.279.798,28**	**€ 3.263.485,60**	**€ 7.422.830**
2025	**€ 646.543,17**	**€ 1.616.357,92**	**€ 323.271,58**	**€ 3.329.697,32**	**€ 5.915.870**

TABELLA L

Tabella L - ANNO 2024

STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART. 1, COMMA 961-sexies

decorrenza avvio al corso: 01/10/2024 - 14/10/2024 - 01/12/2024

				onere stipendiale annuo				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	Tipologia assunzione	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESI)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
ARMA	STRAOR.	8	*Allievo Uff*	€ 21.041,24		€ 0,00	**€ 21.041,24**	3	€ 36.471	12	€ 168.330	9	€ 131.858	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Sottotenent	€ 54.022,11		€ 1.835,90	**€ 55.858,01**	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 96.821	12	€ 446.864	9	€ 350.044	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Tenente	€ 57.834,56	€ 10.357,99	€ 1.379,79	**€ 69.572,34**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 102.638	12	€ 494.431	12	€ 556.579	12	€ 556.579	9	€ 435.987
			Capitano	€ 58.707,24	€ 11.624,75	€ 2.900,02	**€ 73.232,01**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0		€ 0		€ 0	0	€ 0	3	€ 126.935
							Totale oneri	**3**	**€ 36.471**	**12**	**€ 168.330**	**12**	**€ 228.679**	**12**	**€ 446.864**	**12**	**€ 452.682**	**12**	**€ 494.431**	**12**	**€ 556.579**	**12**	**€ 556.579**	**12**	**€ 562.922**
ARMA	STRAOR.	4 Ruolo Tecnico	*Tenente*	€ 57.834,56	€ 0,00	€ 1.379,79	**€ 59.214,35**	3	€ 51.320	12	€ 236.857	9	€ 185.538	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Capitano	€ 58.707,24	€ 11.624,75	€ 2.900,02	**€ 73.232,01**	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 63.468	12	€ 292.928	12	€ 292.928	12	€ 292.928	12	€ 292.928	12	€ 292.928	12	€ 292.928
			Maggiore	€ 60.967,73	€ 10.058,02	€ 2.292,09	**€ 73.317,84**	0	€ 0	0	€ 0		€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
							Totale oneri	**3**	**€ 51.320**	**12**	**€ 236.857**	**12**	**€ 249.006**	**12**	**€ 292.928**	**12**	**€ 292.928**	**12**	**€ 292.928**	**12**	**€ 292.928**	**12**	**€ 292.928**	**12**	**€ 292.928**
ARMA	STRAOR.	1 Ruolo Forestale	*Tenente*	€ 57.834,56	€ 0,00	€ 1.379,79	**€ 59.214,35**	3	€ 12.830	12	€ 59.214	9	€ 46.385	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Capitano	€ 58.707,24	€ 11.624,75	€ 2.900,02	**€ 73.232,01**	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 15.867	12	€ 73.232	12	€ 73.232	12	€ 73.232	12	€ 73.232	12	€ 73.232	12	€ 73.232
			Maggiore	€ 60.967,73	€ 10.058,02	€ 2.292,09	**€ 73.317,84**	0	€ 0	0	€ 0		€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
							Totale oneri	**3**	**€ 12.830**	**12**	**€ 59.214**	**12**	**€ 62.252**	**12**	**€ 73.232**	**12**	**€ 73.232**	**12**	**€ 73.232**	**12**	**€ 73.232**	**12**	**€ 73.232**	**12**	**€ 73.232**
Totale unità		**13**	**Totale oneri Arma dei Carabinieri**						**€ 100.621**		**€ 464.401**		**€ 539.937**		**€ 813.024**		**€ 818.842**		**€ 860.591**		**€ 922.739**		**€ 922.739**		**€ 929.082**
G. D. F.	STRAOR.	6	*Allievo Uff*	€ 21.041,24		€ 0,00	**€ 21.041,24**	3	€ 31.562	12	€ 126.247	9	€ 94.686	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0,00	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Sottotenent	€ 54.022,11		€ 0,00	**€ 54.022,11**	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 81.033	12	€ 324.133	9	€ 243.099	0	€ 0,00	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Tenente	€ 57.834,56	€ 9.135,77	€ 2.085,91	**€ 69.056,24**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 86.752	12	€ 380.672	12	€ 414.337	12	€ 414.337	9	€ 310.753
			Capitano	€ 58.707,24	€ 9.135,77	€ 2.085,91	**€ 69.928,92**	0		0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0,00	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 104.893
							Totale oneri	**3**	**€ 31.562**	**12**	**€ 126.247**	**12**	**€ 175.719**	**12**	**€ 324.133**	**12**	**€ 329.851**	**12**	**€ 380.672**	**12**	**€ 414.337**	**12**	**€ 414.337**	**12**	**€ 415.646**
G. D. F.	STRAOR.	4 Ruolo Tecnico	*Tenente*	€ 57.834,56		€ 0,00	**€ 57.834,56**	1	€ 19.278	11	€ 212.060	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Capitno	€ 58.707,24	€ 9.135,77	€ 2.085,91	**€ 69.928,92**		€ 0	1	€ 23.310	12	€ 279.716	12	€ 279.716	12	€ 279.716	12	€ 279.716	12	€ 279.716	12	€ 279.716	12	€ 279.716
			Maggiore	€ 60.967,73	€ 12.751,96	€ 2.292,09	**€ 76.011,78**		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
							Totale oneri	**1**	**€ 19.278**	**12**	**€ 235.370**	**12**	**€ 279.716**	**12**	**€ 279.716**	**12**	**€ 279.716**	**12**	**€ 279.716**	**12**	**€ 279.716**	**12**	**€ 279.716**	**12**	**€ 279.716**
G. D. F.	STRAOR.	65	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.041,24**	1	€ 113.973	5	€ 569.867	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Finanziere	€ 39.658,92	€ 2.773,34	€ 1.099,61	**€ 43.531,87**	0	€ 0	7	€ 1.650.583	12	€ 2.829.572	12	€ 2.829.572	12	€ 2.829.572	11	€ 2.593.774	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Fin. Scelto	€ 41.167,49	€ 2.773,34	€ 1.099,61	**€ 45.040,44**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	1	€ 243.969	12	€ 2.927.629	12	€ 2.927.629	12	€ 2.927.629
							Totale oneri	**1**	**€ 113.973**	**12**	**€ 2.220.450**	**12**	**€ 2.829.572**	**12**	**€ 2.829.572**	**12**	**€ 2.829.572**	**12**	**€ 2.837.743**	**12**	**€ 2.927.629**	**12**	**€ 2.927.629**	**12**	**€ 2.927.629**
Totale unità		**75**	**Totale oneri Guardia di Finanza**						**€ 164.813**		**€ 2.582.067**		**€ 3.285.007**		**€ 3.433.421**		**€ 3.439.139**		**€ 3.498.131**		**€ 3.621.682**		**€ 3.621.682**		**€ 3.622.991**
POL. PEN.	STRAOR.	20	*Allievo Ag.*	€ 16.174,62		€ 0,00	**€ 16.174,62**	3	€ 80.873	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Agente	€ 39.658,92	€ 2.515,00	€ 683,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0,00	12	€ 857.138	12	€ 857.138	12	€ 857.138	12	€ 857.138	9	€ 642.854	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.530,00	€ 1.287,00	**€ 45.984,49**	0	€ 0,00	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	3	€ 229.922	12	€ 919.690	12	€ 919.690	12	€ 919.690
							Totale oneri	**3**	**€ 80.873**	**12**	**€ 857.138**	**12**	**€ 857.138**	**12**	**€ 857.138**	**12**	**€ 857.138**	**12**	**€ 872.776**	**12**	**€ 919.690**	**12**	**€ 919.690**	**12**	**€ 919.690**
Totale unità		**108**	**Totale oneri Forze di Polizia**						**€ 346.307**		**€ 3.903.606**		**€ 4.682.082**		**€ 5.103.583**		**€ 5.115.119**		**€ 5.231.498**		**€ 5.464.111**		**€ 5.464.111**		**€ 5.471.763**
STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 961 (ARMA DEI CARABINIERI COMMA 961 SEXIES)									**€ 9.474.047**		**€ 11.802.448**		**€ 13.762.249**		**€ 15.009.363**		**€ 15.979.360**		**€ 17.057.786**		**€ 17.990.284**		**€ 18.942.729**		**€ 19.924.896**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022									**€ 1.859.459**		**€ 2.297.346**		**€ 2.327.210**		**€ 2.393.646**		**€ 2.393.646**		**€ 2.393.646**		**€ 2.403.405**		**€ 2.423.352**		**€ 2.453.074**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre2023									**€ 7.509.823**		**€ 8.975.815**		**€ 10.262.848**		**€ 10.678.842**		**€ 10.789.513**		**€ 10.954.929**		**€ 10.954.929**		**€ 10.964.688**		**€ 10.984.635**
DISPONIBILITA' RESIDUE									**€ 4.144**		**€ 64.886**		**€ 632.254**		**€ 1.123.851**		**€ 1.977.359**		**€ 2.848.620**		**€ 3.709.211**		**€ 4.631.950**		**€ 5.558.105**
STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 961 (GUARDIA DI FINANZA COMMA 961 SEXIES)									**€ 5.646.215**		**€ 9.069.414**		**€ 12.394.579**		**€ 13.282.693**		**€ 14.053.683**		**€ 14.841.646**		**€ 15.635.065**		**€ 16.426.269**		**€ 17.138.072**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022									**€ 2.632.028**		**€ 2.780.442**		**€ 2.802.993**		**€ 2.876.933**		**€ 2.946.076**		**€ 2.946.076**		**€ 2.947.385**		**€ 2.953.339**		**€ 2.983.104**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre2023									**€ 2.479.585**		**€ 3.154.411**		**€ 3.302.825**		**€ 3.308.543**		**€ 3.367.158**		**€ 3.486.560**		**€ 3.486.560**		**€ 3.487.869**		**€ 3.493.824**
DISPONIBILITA' RESIDUE									**€ 369.789**		**€ 552.494**		**€ 3.003.754**		**€ 3.663.796**		**€ 4.301.310**		**€ 4.910.879**		**€ 5.579.438**		**€ 6.363.379**		**€ 7.038.153**
STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 961 (Polizia Penitenziaria COMMA 961 SEXIES)									**€ 1.796.967**		**€ 2.654.105**		**€ 3.511.244**		**€ 4.384.020**		**€ 5.303.710**		**€ 6.223.400**		**€ 7.143.090**		**€ 8.062.780**		**€ 9.196.667**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022									**€ 857.139**		**€ 857.139**		**€ 857.139**		**€ 872.777**		**€ 919.690**		**€ 919.690**		**€ 919.690**		**€ 919.690**		**€ 927.163**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre2023									**€ 857.138**		**€ 857.138**		**€ 857.138**		**€ 857.138**		**€ 872.776**		**€ 919.690**		**€ 919.690**		**€ 919.690**		**€ 919.690**
DISPONIBILITA' RESIDUE									**€ 1.817**		**€ 82.690**		**€ 939.829**		**€ 1.796.967**		**€ 2.654.106**		**€ 3.511.244**		**€ 4.384.020**		**€ 5.303.710**		**€ 6.430.124**

TABELLA M

TABELLA M				
Stanziamento Legge 234/2021 art.1, comma 961-sexies				
ANNUALIT	POLIZIA DI STATO	ARMA DEI CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA
2022	€ 0	€ 84.867	€ 124.200	€ 40.000
2023	€ 0	€ 494.367	€ 190.900	€ 55.600
2024	€ 0	€ 194.933	€ 247.475	€ 71.200
2025	€ 0	€ 204.033	€ 299.975	€ 86.800
2026	€ 45.400	€ 213.133	€ 218.683	€ 102.400
2027	€ 94.500	€ 222.233	€ 225.683	€ 118.000
2028	€ 120.900	€ 231.333	€ 232.683	€ 133.600
2029	€ 226.400	€ 240.433	€ 239.683	€ 149.200
2030	€ 294.200	€ 249.533	€ 246.683	€ 164.800
2031	€ 869.100	€ 258.633	€ 253.683	€ 180.400
2032	€ 657.600	€ 267.733	€ 252.450	€ 296.000

25A00639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2025.

Emissione decreto operatività REPO gennaio 2025, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022 e successive modificazioni (di seguito «decreto disponibilità») ed in particolare l'art. 3, comma 2, in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità», ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati ed i titoli di Stato movimentati per le predette operazioni sono depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, secondo periodo, del «testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Visti i propri decreti in data 11 maggio, 13 giugno, 12 luglio, 13 settembre e 13 ottobre 2022, nonché decreto n. 92379 del 18 novembre 2022, come rettificato dal decreto n. 92987 del 21 novembre 2022, relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione della sottoindicata *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento della *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 24 gennaio 2025 è disposta l'emissione della seguente *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 42096 del 18 maggio 2021, per il 24 gennaio 2025 è disposto l'annullamento della *tranche* destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «testo unico» del BTP 0,35%, con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025, per un ammontare di 1.000 milioni di euro.

L'emissione della predetta *tranche*, per un importo pari a 1.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, considerato l'annullamento della predetta *tranche*, alla data del 24 gennaio 2025 presenterà un importo complessivo pari a 52.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 maturati da tale titolo fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, salvo eventuale annullamento anticipato.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2025 maturati da tale titolo, vengono versati a capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza del titolo, l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento delle predette *tranche* saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A00607

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2025.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2024.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quinquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2024, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.452.108;

America meridionale: 2.073.614;

America settentrionale e centrale: 558.467;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 328.563.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Polonia, Slovenia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

ALLEGATO

TABELLA STATI TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia)

ALBANIA	GUADALUPA
ANDORRA	GUERNSEY
ANGUILLA	GUYANA FRANCESE
ARUBA	IRLANDA
AUSTRIA	ISLANDA
BELGIO	ISOLA DI MAN
BERMUDA	ISOLE CAYMAN
BIELORUSSIA	ISOLE FAER OER
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE FALKLAND
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE PITCAIRN
BULGARIA	ISOLE TURKS E CAICOS
CIPRO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
CROAZIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
CURACAO	JERSEY
DANIMARCA	KOSOVO
ESTONIA	LETTONIA
FEDERAZIONE RUSSA	LIECHTENSTEIN
FINLANDIA	LITUANIA
FRANCIA	LUSSEMBURGO
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MACEDONIA DEL NORD
GERMANIA	MALTA
GIBILTERRA	MARTINICA
GRECIA	MAYOTTE
GROENLANDIA	MOLDOVA

MONACO	SAN MARINO
MONTENEGRO	SANT'ELENA
MONTSERRAT	SERBIA
NORVEGIA	SINT MAARTEN
NUOVA CALEDONIA	SLOVACCHIA
PAESI BASSI	SLOVENIA
POLINESIA FRANCESE	SPAGNA
POLONIA	STATO CITTA' DEL VATICANO
PORTOGALLO	SVEZIA
REGNO UNITO	SVIZZERA
REPUBBLICA CECA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
RIUNIONE	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
ROMANIA	TURCHIA
SAINT BARTHELEMY	UCRAINA
SAINT MARTIN	UNGHERIA
SAINT PIERRE E MIQUELON	

TABELLA STATI TERRITORI
AMERICHE

AMERICA MERIDIONALE	AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
ARGENTINA	ANTIGUA E BARBUDA
BOLIVIA	BAHAMAS
BRASILE	BARBADOS
CILE	BELIZE
COLOMBIA	CANADA
ECUADOR	COSTA RICA
GUYANA	CUBA
PARAGUAY	DOMINICA
PERU’	EL SALVADOR
SURINAME	GIAMAICA
TRINIDAD E TOBAGO	GRENADA
URUGUAY	GUATEMALA
VENEZUELA	HAITI
	HONDURAS
	MESSICO
	NICARAGUA
	PANAMA
	REPUBBLICA DOMINICANA
	SAINT KITTS E NEVIS
	SAINT LUCIA
	SAINT VINCENT E GRENADINE
	STATI UNITI D’AMERICA

TABELLA STATI TERRITORI
ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	FILIPPINE
ALGERIA	GABON
ANGOLA	GAMBIA
ARABIA SAUDITA	GEORGIA
ARMENIA	GERUSALEMME
AUSTRALIA	GHANA
AZERBAIGIAN	GIAPPONE
BAHREIN	GIBUTI
BANGLADESH	GIORDANIA
BENIN	GUINEA
BHUTAN	GUINEA BISSAU
BOTSWANA	GUINEA EQUATORIALE
BRUNEI	INDIA
BURKINA FASO	INDONESIA
BURUNDI	IRAN
CAMBOGIA	IRAQ
CAMERUN	ISOLE COOK
CAPO VERDE	ISOLE MARSHALL
CIAD	ISOLE SALOMONE
COMORE	ISRAELE
CONGO	KAZAKHSTAN
COSTA D’AVORIO	KENYA
EGITTO	KIRGHIZISTAN
EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI
ERITREA	KUWAIT
ESWATINI	LAOS
ETIOPIA	LESOTHO
FIGI	LIBANO

LIBERIA	SAMOA
LIBIA	SAO TOME’ E PRINCIPE
MADAGASCAR	SENEGAL
MALAWI	SEYCHELLES
MALAYSIA	SIERRA LEONE
MALDIVE	SINGAPORE
MALI	SIRIA
MAROCCO	SOMALIA
MAURITANIA	SRI LANKA
MAURITIUS	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
MONGOLIA	SUD AFRICA
MOZAMBICO	SUDAN
MYANMAR	SUD SUDAN
NAMIBIA	TAGIKISTAN
NAURU	TAIWAN
NEPAL	TANZANIA
NIGER	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
NIGERIA	THAILANDIA
NIUE	TIMOR ORIENTALE
NUOVA ZELANDA	TOGO
OMAN	TONGA
PAKISTAN	TUNISIA
PALAU	TURKMENISTAN
PAPUA NUOVA GUINEA	TUVALU
QATAR	UGANDA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	UZBEKISTAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	VANUATU
REPUBBLICA DI COREA	VIETNAM
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	YEMEN
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	ZAMBIA
RUANDA	ZIMBABWE

25A00694

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 gennaio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Primavera 1974 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1991, con il quale la società cooperativa «Primavera 1974 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (CZ) (codice fiscale 00310520796), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Porcino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 2001 con il quale il rag. Pasqualino Formularo è stato nominato nuovo commissario liquidatore in sostituzione del dott. Carlo Porcino, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2002 con il quale il predetto decreto del 24 maggio 2001 è stato rettificato limitatamente al cognome del nuovo commissario liquidatore «che è Famularo anziché Formulario»;

Vista la nota pervenuta in data 12 dicembre 2024, con la quale il commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Pasqualino Famularo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Pasqualino Famularo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 1974 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (CZ) (codice fiscale 00310520796), il dott. Salvatore Pirelli, nato a Nicastro (CZ) il 14 marzo 1962 (codice fiscale PRLSVT62C14F888Y), domiciliato in Lamezia Terme (CZ) - via Cataldi n. 33.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00571

DECRETO 21 gennaio 2025.

Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Bongioanni, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visti il decreto del Tribunale di Cuneo del 27 marzo 2000, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle seguenti società: Bongioanni S.p.a., B.P.K. S.p.a., Fomb-Fonderie Bongioanni S.r.l., Fomb-Officine Meccaniche S.r.l., Fomb Bongioanni Impianti S.r.l., Bongioanni Servizi S.r.l.; e i successivi decreti con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle seguenti imprese: Morando S.p.a., Sa.Mec Bongioanni S.r.l., Softec Bongioanni S.r.l., Laterforni S.r.l., Bongioanni System S.r.l., Telco I.C. Italiana S.p.a., Polo Legno S.r.l., Bongioanni Legno S.r.l., Olympia S.r.l., Fomb Eco S.r.l.;

Visti il decreto del 31 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale il dott. Enrico Stasi è stato nominato commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle seguenti società: Bongioanni S.p.a., B.P.K. S.p.a., Fomb-Officine Meccaniche s.r.l., Fomb Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni Servizi S.r.l., Fomb-Fonderie Bongioanni S.r.l., nonché i successivi decreti con i quali il medesimo Organo commissariale è stato preposto alle procedure di amministrazione straordinaria delle altre imprese del gruppo, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che Fomb Fonderie Bongioanni S.r.l. e Fomb Eco S.r.l. sono state convertite in fallimento e che risultano chiuse le seguenti società del gruppo anch'esse attratte all'amministrazione straordinaria: P.A. Murali S.r.l., Fomb Bongioanni Engineering S.r.l., Co.Me.Pi. S.r.l., Radiatori Bongioanni Sarb S.r.l., Fomb Commerciale S.r.l.;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura madre Bongioanni S.p.a., aperta nel 2000 e in fase di liquidazione dal 2001, e le collegate procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo, tutte in liquidazione, risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del dott. Enrico Stasi nelle procedure delle imprese del Gruppo Bongioanni;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Bongioanni è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00572

DECRETO 21 gennaio 2025.

Nomina del commissario straordinario di «Ferrania S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del Tribunale di Savona del 14 aprile 2004, con il quale Ferrania S.p.a. in liquidazione è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 aprile 2004, con il quale sono stati nominati commissari straordinari della procedura in argomento il dott. Alfio Lamanna, il dott. Antonio Rosina e il dott. Massimo Postiglione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, con il quale sono stati nominati commissari straordinari di Ferrania S.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria il dott. Stefano Marastoni e l'avv. Alberto Alberti, in sostituzione del dott. Antonio Rosina e il dott. Massimo Postiglione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° agosto 2008, con il quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Renzo Bellora, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura in argomento, aperta nel 2004 e in fase di liquidazione dal 2005, risulta essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata della procedura in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del dott. Stefano Marastoni, dell'avv. Alberto Alberti e del dott. Renzo Bellora nella procedura di Ferrania S.p.a. in liquidazione;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Ferrania S.p.a. in liquidazione è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00573

DECRETO 21 gennaio 2025.

Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Finmek, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 5 maggio 2004, con il quale la società Finmek Access S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato il dott. Gianluca Vidal quale commissario straordinario;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dello sviluppo economico adottati a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, rispettivamente, nelle date 6 maggio 2004, 25 maggio 2004, 11 giugno 2004, 1° luglio 2004, 12 luglio 2004, 13 aprile 2006, 1° aprile 2008, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa ad altre società del Gruppo e precisamente a: Finmek S.p.a., Finmek Space S.p.a., CPG International S.p.a., Finmek Manifacturing S.p.a., Finmek Sat S.r.l., Costelmar S.r.l., Finmek Automation S.p.a., Finmek Sistemi S.p.a., Finmek Solutions S.p.a., Finmek Communication S.r.l., Access Media S.p.a., Mekfin S.p.a., Ge.Fin. S.r.l., Fullfin S.p.a., Di.Com S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2007, con il quale il dott. Vidal è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della società Finmek Access S.p.a. e nelle altre società del Gruppo sopracitate;

Considerato che delle sedici società facenti parte del Gruppo Finmek, ad oggi, sono state dichiarate chiuse con decreto del Tribunale di Padova del 4 maggio 2023, ai sensi dell'art. 76, decreto legislativo n. 270/1999, le procedure relative alle società Finmek Communication S.r.l., Ge.Fin S.r.l. e Fullfin S.r.l.;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura della società Finmek Access S.p.a., aperta nel 2004 e in fase di liquidazione dal 2011, e le collegate procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo, tutte in liquidazione, risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del dott. Gianluca Vidal nelle procedure delle imprese del Gruppo Finmek;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Finmek è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (Codice fiscale 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00574

DECRETO 21 gennaio 2025.

Nomina del commissario straordinario di «Fioroni Ingegneria S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visti il decreto del Tribunale di Perugia, in data 7 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Fioroni Ingegneria S.p.a., e i successivi decreti del Tribunale di Perugia del 28 settembre 2000, del 17/19 febbraio 2001, del 21 marzo 2001 e del 26 ottobre 2002, con i quali è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese collegate Fioroni Sistema S.p.a., Sistemi Ingegneria S.p.a., Fioroni Investimenti S.p.a., INFI S.r.l., Tecnogeco Engineering S.r.l., Treco Servizi Immobiliari S.r.l. e M.T.L. S.c. a r.l.;

Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 aprile 2000, con il quale è stata nominata commissario straordinario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nonché i successivi decreti con i quali il medesimo organo commissariale è stato preposto alleprocedure di amministrazione straordinaria delle altre imprese del Gruppo, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari straordinari del Gruppo Fioroni in amministra-

zione straordinaria, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, il dott. Giorgio Federighi, e l'avv. Paolo Cevolani (quest'ultimo dimessosi in data 28 febbraio 2023);

Visti i decreti del Tribunale di Perugia con i quali è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle seguenti società: Fioroni Sistema S.p.a. e Fioroni Investimenti S.p.a., in data 13 dicembre 2015; M.T.L. S.c. a r.l., Sistemi Ingegneria S.p.a. e INFI S.r.l., in data 15 novembre 2019; Treco Servizi Immobiliari S.r.l., in data 26 luglio 2019;

Visto il decreto del Tribunale di Perugia del 12/17 gennaio 2024, con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Tecnogeco Engineering S.r.l.;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura Fioroni Ingegneria S.p.a., aperta nel 2000 e in fase di liquidazione dal 2001, risulta essere l'unica procedura ancora aperta del Gruppo e tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata della procedura in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione della dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza e del dott. Giorgio Federighi nella procedura di Fioroni Ingegneria S.p.a.;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Fioroni Ingegneria S.p.a. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00575

DECRETO 21 gennaio 2025.

Nomina del commissario straordinario di «Ga.ma S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visto il decreto del Tribunale di Verona del 4 giugno 2004, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Ga.ma S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 giugno 2004, con il quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Barbieri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati nominati commissari straordinari nella predetta procedura la dott.ssa Marina Vienna, il dott. Luigi Barbieri, l'avv. Raffaele Cappiello;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura in argomento, aperta nel 2004 e in fase di liquidazione dal 2006, risulta essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata della procedura in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione della dott.ssa Marina Vienna, del dott. Luigi Barbieri e dell'avv. Raffaele Cappiello nella procedura della società Ga.ma S.p.a.;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Ga.ma S.p.a. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00576

DECRETO 21 gennaio 2025.

Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo C.I.T., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto 25 maggio 2022 stabilisce che il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, fra l'altro nel caso di «a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo

ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95» prevendo altresì che «In ogni caso la nomina di cui al presente comma potrà essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarità della procedura»;

Visti il decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 marzo 2006, con il quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre del 2006, con il quale il prof. avv. Antonio Nuzzo è stato nominato commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria sopracitate;

Visti i decreti ministeriali con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle seguenti società: Progetto Venezia S.p.a., con decreto del 7 aprile 2006; Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., Progetto Italiano S.p.a., CIT Invest S.r.l., CIT Hotels S.r.l. con decreto del 30 maggio 2006; Electa S.p.a., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Synergit Communications S.r.l., con decreto del 7 giugno 2006; CIT Travel Cafè S.r.l., CIT Travel Net S.r.l., CIT On Line S.r.l., con decreto 8 giugno 2006; Engeco General Contractor S.p.a., con decreto del 21 giugno 2006; Progetto Venezia S.r.l., con decreto del 12 aprile 2007; Hotel Residence du Sud S.r.l., Sable d'Or S.r.l., Hotel Lucani S.r.l., La Casa di Pietralcina S.r.l., Il Centro Campano S.r.l., Hotel La Morgia S.r.l., con decreto del 14 dicembre 2007; Cala Achea S.r.l. in liquidazione, Cala Normanna S.r.l. in liquidazione, CESANA 2006 S.r.l. in liquidazione, Hotel Porto degli Achei S.r.l. in liquidazione, Residence I Casoni S.r.l. in liquidazione, Villaggio degli Stombi S.r.l. in liquidazione, con decreto 14 gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2007, con il quale il prof. avv. Antonio Nuzzo è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario delle società del Gruppo C.I.T. in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2007 di estensione della procedura di amministrazione straordinaria, adottato in esito alla disposizione del 7 giugno 2007 con la quale il Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare, ha disposto la conversione in amministrazione straordinaria del fallimento a carico di Italiatour S.p.a., quale società facente parte del Gruppo C.I.T.;

Rilevata l'intervenuta chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle seguenti società: Il Centro Campano S.r.l., Hotel Residence du Sud S.r.l., La Casa di Pietralcina S.r.l., Sable d'Or S.r.l., Hotel La Morgia S.r.l., Hotel Lucani S.r.l.; Progetto Venezia S.r.l., Synergit Communications S.r.l., Engeco General Contractor S.p.a. e Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., CIT Travel Cafè S.r.l. e CIT On Line S.r.l;

Considerata la necessità che le procedure di amministrazione straordinaria giungano a chiusura in tempi ragionevoli, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio oltre che alla tutela del sistema economico e produttivo nel suo complesso;

Rilevato che la procedura madre CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a, aperta nel 2006 e in fase di liquidazione dal 2009, e le collegate procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo, tutte in liquidazione, risultano essere tra le più risalenti procedure di amministrazione straordinaria ancora in essere;

Ritenuto che esigenze di razionalizzazione, celerità e urgenza, anche connesse alle finalità proprie delle procedure di amministrazione straordinaria, impongono di contenere la durata delle procedure in argomento, che risulta maggiore rispetto alla durata media delle altre procedure;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di razionalizzare e di semplificare le procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 118/2021, nominare Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario in sostituzione del prof. avv. Antonio Nuzzo nelle procedure delle imprese del Gruppo C.I.T.;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo C.I.T. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: URSO

25A00577

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 23 gennaio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID n. 227, recante: «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - Acquisto mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali» – Modifica scheda descrittiva. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che: «Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025"» di cui al comma 427. [*omissis*]. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del piano complementare. [*omissis*];

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [*Omissis*]»;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato, da ultimo, approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito programma dettagliato);

Visti, altresì:

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 488, secondo periodo, il quale prevede che, per la pianificazione e la realizzazione di opere ed interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, è autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura complessiva di 227 mil. di euro;

Richiamati:

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario:

a. coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

c. è componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021 [*omissis*];

d. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

e. fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari;

l'art. 9, comma 1 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'Allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'Allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione»;

Premesso che:

in occasione dell'anno giubilare, che ha preso avvio il 24 dicembre scorso con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, la città di Roma è chiamata ad accogliere un elevato flusso di pellegrini e turisti;

tale circostanza impone l'attivazione delle attività di pronto intervento volte a rafforzare il sistema sanitario regionale extra-ospedaliero, a garantire risposte tempestive e un adeguato *standard* assistenziale ai milioni di visitatori che convergeranno sul predetto territorio;

a tal fine, tra gli interventi inclusi nel programma dettagliato figura l'intervento essenziale ed indifferibile individuato nell'Allegato 1 con l'ID n. 227 recante «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - Acquisto mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali», integralmente finanziato con le risorse in conto capitale stanziate con legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 488, secondo periodo;

il citato intervento, il cui costo è stimato in 15.894.000,00 di euro, concerne il potenziamento del Sistema sanitario regionale extraospedaliero mediante l'acquisto, in favore di Ares 118, di nuovi mezzi di soccorso, di strutture campali e mezzi di supporto logistico. La Regione Lazio svolge le funzioni di amministrazione proponente, mentre l'Azienda regionale emergenza sanitaria 118 riveste il ruolo di soggetto attuatore;

nello specifico, l'opera prevede tre linee di attività:

1. l'ampliamento della flotta in dotazione ad Ares 118 con l'acquisto di complessivi 137 mezzi di soccorso;

2. l'acquisizione di strutture campali, aggiuntive alla dotazione ordinaria, da utilizzare quali Punti medici avanzati (PMA) su tenda completamente attrezzati, con una dotazione di 8-10 posti letto, e unità campali di decontaminazione (UNIDEC) da agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici, con una capacità di trattamento sino a sessanta pazienti per ora;

3. acquisizione di nuovi mezzi di supporto logistico tra cui pulmini, furgoni, *pickup* e camper attrezzati, necessari per la movimentazione delle attrezzature campali di cui al punto 2;

Considerato che:

Ares 118, con nota prot. 23266 del 9 ottobre 2024, acquisita in pari data dalla struttura commissariale con il n. RM/5537, ha rappresentato la necessità di revisionare la scheda descrittiva dell'intervento in parola significando che:

tra le acquisizioni di cui alla linea di intervento 3. è prevista la fornitura di un camper con allestimento di un posto di comando per un costo stimato di 164.000,00 euro;

la gara d'appalto è andata deserta a causa del recente incremento dei prezzi dei prodotti tecnologici;

il camper comando rappresenta una risorsa indispensabile per la gestione delle emergenze e delle operazioni di campo, in quando dotato delle più avanzate tecnologie *software* e di telecomunicazione ed è, pertanto, in grado di replicare tutte le funzionalità di una sala operativa fissa e di mantenere il vitale flusso di comunicazioni, anche nel caso in cui i canali tradizionali risultino indisponibili;

per le ragioni sopra esposte risulta, quindi, necessario procedere con una nuova gara, prevedendo la revisione al rialzo della base d'asta in 242.000,00 euro, adeguata all'aumento dei costi e che renderebbe la partecipazione certamente più competitiva;

con successiva nota prot. 27561 del 26 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/6938, il soggetto attuatore ha provveduto a ridefinire la scheda descrittiva dell'intervento *de quo* evidenziando che la differenza necessaria, pari a 78.000,00 euro, può essere reperita delle economie riscontrate, all'interno del medesimo intervento, in fase di acquisto di sette autovetture 4x4 da destinare alle maxiemergenze, la cui indicazione trova riscontro nella scheda descrittiva dell'intervento ai punti 2.B e 4.C;

da ultimo, con nota prot. 804 del 13 gennaio 2025, registrata al protocollo della struttura commissariale in pari data con il n. RM/216, Ares 118 ha ulteriormente specificato che:

il camper comando è una risorsa cruciale per il coordinamento di tutte le risorse messe in campo per la gestione delle maxiemergenze e grandi eventi, quale è il Giubileo 2025;

il citato camper è strettamente funzionale alla gestione diretta, tempestiva ed efficace delle forze impiegate nel sistema di soccorso e per il coordinamento tra i diversi livelli e la catena decisionale, permettendo di assicurare la massima efficienza di tutto il sistema sanitario;

tale infrastruttura mobile permette di far fronte alle situazioni di crisi o contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa, caratteristica che rende, pertanto, assolutamente necessaria la sua acquisizione per l'efficace gestione sanitaria extraospedaliera in occasione dei grandi eventi giubilari, che richiameranno sul territorio cittadino un ingente numero di persone;

Rilevato, che:

la revisione della scheda dell'intervento ID n. 227, di cui all'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come richiesta da Ares 118, non modifica né altera la natura dell'intervento originario; non incide, altresì, sull'importo originariamente stanziato, né sulla ripartizione per annualità delle risorse, che rimangono, pertanto, invariate;

la modifica della scheda descrittiva dell'intervento di che trattasi, come sopra rappresentata, rientra nelle previsioni di cui all'art. 9, lettera *b)* del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, laddove è previsto che il Commissario straordinario, in relazione a esigenze e caratteristiche funzionali, possa ottimizzare gli interventi per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione e al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi prefissati;

Dato atto che:

il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM/7792 del 20 dicembre 2024, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che non sussistono motivi ostativi, in considerazione che si tratta di una rimodulazione di risorse all'interno del medesimo intervento, con nota prot. n. MEF - GAB - Prot. 1563 U del 14 gennaio 2025, acquisita in data 15 gennaio 2025 al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/263;

Dato atto, altresì dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in parola, effettuata dal Commissario straordinario, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota prot. RM/7234 del 4 dicembre 2024;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «"nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]" e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità dell'intervento, alla revisione della scheda descrittiva dell'intervento individuato nell'Allegato 1 con l'ID 227 come sopra specificato;

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) in attuazione della lettera *b)* dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, la revisione della scheda descrittiva dell'intervento incluso nel programma dettagliato ed individuato nell'Allegato 1 con l'ID 227 recante «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - Acquisto mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali» nella sezione riservata alla tabella riepilogativa, secondo le richieste formulate da Ares 118 con note acquisite dalla struttura commissariale con prot. RM/5537 del 9 ottobre 2024 e prot. RM/6938 del 26 novembre 2024, come da prospetto sottostante:

Modifica alla Tabella riepilogativa della scheda descrittiva					
Punto 2.B	Autovetture 4x4 maxiemergenze	costo stimato	200.000,00	Modifica	155.430,00
Punto 4.C	Autovetture 4x4 maxiemergenze	costo stimato	150.000,00	Modifica	116.570,00
Punto 2.C	Camper con allestimento posto di comando	costo stimato	164.000,00	Modifica	242.000,00

2) l'approvazione della scheda descrittiva dell'intervento *de quo*, munita delle rettifiche di cui al punto 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che va a sostituire la scheda dell'intervento ID 227 contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

3) la trasmissione della presente ordinanza alla Regione Lazio e Ares 118 per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 23 gennaio 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

L'allegato richiamato nell'ordinanza commissariale n. 5/2025 è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 ed è consultabile all'indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

25A00608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ebglyss», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 53/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiani - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 8/2024 del 22 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lebrikizumab, "Ebglyss"»;

Vista la domanda presentata in data 29 dicembre 2023 con la quale la società Almirall S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Ebglyss» (lebrikizumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EBGLYSS (lebrikizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Ebglyss» (lebrikizumab) è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni e con un peso corporeo minimo di 40 kg, eleggibili per la terapia sistemica.

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 2 penne preriempite - A.I.C. n. 050964081/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.560,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.225,06;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 050964028/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.560,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.225,06;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 6 (3x2) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964129/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 050964016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 3 (3x1) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964030/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 3 (3x1) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964093/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 4 (2x2) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964042/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 5 (5x1) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964055/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 1 penna preriempita - A.I.C. n. 050964079/E (in base 10),

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) - 2 ml (125 mg/ml), 6 (3x2) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964067/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 4 (2x2) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964105/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 2 ml (125 mg/ml), 5 (5x1) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 050964117/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per i farmaci a base di lebrikizumab nel trattamento della dermatite atopica, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ebglyss» (lebrikizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo e pediatra (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DI LEBRIKIZUMAB NEL TRATTAMENTO DELLA DERMATITE ATOPICA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni e Province autonome o medici specialisti (dermatologo, pediatra) operanti in regime SSN

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. __________________ e-mail____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _________________ sesso M ☐ F ☐_______________________ peso (Kg) _____________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________________________

ASL di residenza________________ Regione ____________________ Prov.________________

Medico di Medicina Generale _________________________________ recapito Tel. ________________

Indicazione autorizzata:
Lebrikizumab è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e con un peso corporeo minimo di 40 kg, eleggibili per la terapia sistemica.

Indicazione rimborsata SSN:
Adulti
Lebrikizumab è rimborsato per il trattamento della dermatite atopica grave (definita da punteggio EASI ≥24) nei pazienti adulti con un peso corporeo minimo di 40 kg, eleggibili alla terapia sistemica* e per i quali il trattamento con ciclosporina risulta essere controindicato, inefficace o non tollerato.

Adolescenti (età compresa tra 12 e 17 anni):
Lebrikizumab è rimborsato per il trattamento della dermatite atopica grave, negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni con un peso corporeo minimo di 40 kg, eleggibili alla terapia sistemica* e che presentano almeno una delle seguenti condizioni: 1. Punteggio EASI ≥24; 2. Localizzazione in zone visibili (volto, mani) e/o sensibili (genitali, perianali/perineali); 3. Valutazione del prurito con scala NRS ≥7; 4. Valutazione della qualità della vita con indice CDLQI ≥10.

Criteri di ammissione alla rimborsabilità (da compilare solo in caso di prima prescrizione)

☐ **Adulti: Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni di cui ai punti 1,2,3,4,5:**
1 ☐ età ≥ 18 anni;
2 ☐ diagnosi di dermatite atopica grave definita con punteggio EASI ≥24;
3 ☐ eleggibile alla terapia sistemica*;
4 ☐ controindicazione, risposta inadeguata o intolleranza alla ciclosporina;
5 ☐ peso ≥ 40kg

☐ **Adolescenti: Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni di cui ai punti 6,7,8,9:**
6 ☐ età compresa tra 12 e 17 anni
7 ☐ diagnosi di dermatite atopica grave definita da almeno una delle seguenti condizioni:
- ☐ punteggio EASI ≥24;
- ☐ localizzazione in zone visibili (volto, mani) e/o sensibili (genitali, perianali/perineali);
- ☐ valutazione del prurito con scala NRS ≥7;
- ☐ valutazione della qualità della vita con indice CDLQI ≥10;

8 ☐ eleggibile alla terapia sistemica*
9 ☐ peso ≥ 40kg

*il paziente ha fallito il trattamento con corticosteroidi topici e/o immunomodulatori topici (es. tacrolimus, pimecrolimus) secondo le modalità previste dai singoli RCP.

NB. La prescrizione va effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione negli adulti e adolescenti	
☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia:	
Confezioni di lebrikizumab prescrivibili	**Posologia**
☐ 250mg SC – siringa preriempita ☐ 250mg SC – penna preriempita	**<u>Induzione</u>** **Dose iniziale** ☐ 500 mg (2 iniezioni da 250 mg sc) alla settimana 0 e alla settimana 2 **Dosi successive** ☐ 500 mg (2 iniezioni da 250 mg sc) alla settimana 2 ☐ 250 mg (1 iniezioni da 250 mg sc) ogni 2 settimane dalla settimana 4 fino alla settimana 16. **<u>Mantenimento</u>** ☐ 250 mg (1 iniezioni da 250 mg sc) ogni 4 settimane. ____ Eventuali note

Prendere in considerazione l'interruzione del trattamento nei pazienti che non hanno mostrato risposta dopo 16 settimane di trattamento. Alcuni pazienti con risposta parziale iniziale possono mostrare ulteriori miglioramenti continuando il trattamento a settimane alterne fino alla settimana 24.

Validità del Piano terapeutico: ___________mesi
La validità massima del Piano Terapeutico è di 12 mesi

Data______________________ Timbro e firma del medico prescrittore

----

25A00516

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Acido acetilsalicilico», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 54/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 216/2024 del 23 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2024, con la quale la società Teva B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rosuvastatina e acido acetilsalicilico Teva» (rosuvastatina e acido acetilsalicilico);

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 2024 con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Rosuvastatina e acido acetilsalicilico» (rosuvastatina e acido acetilsalicilico);

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROSUVASTATINA E ACIDO ACETILSALICILICO (rosuvastatina e acido acetilsalicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152027(in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,59. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,93. Nota AIFA: 13;

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152092 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,20. Nota AIFA: 13;

«20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152167 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,45. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,64. Nota AIFA: 13;

«5 mg/100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152039 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,82. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,30. Nota AIFA: 13;

«10 mg/100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152104 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,54. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,50. Nota AIFA: 13;

«20 mg/100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152179 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,95. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,47. Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina e acido acetilsalicilico Teva» (rosuvastatina e acido acetilsalicilico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina e acido acetilsalicilico Teva» (rosuvastatina e acido acetilsalicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00517

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Mesavancol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 55/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1432 del 6 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2009 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mesavancol» (mesalazina (5-asa));

Vista la domanda presentata in data 18 ottobre 2023 con la quale la società Giuliani S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Mesavancol» (mesalazina (5-asa)), su richiesta di AIFA;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale MESAVANCOL (mesalazina (5-asa)) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

induzione della remissione clinica ed endoscopica nei pazienti con colite ulcerosa da lieve a moderata. Mantenimento della remissione.

Confezioni:

«1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 037734011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 35,91 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 59,27;

«1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 120 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 037734023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 71,83 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 118,55.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mesavancol» (mesalazina (5-asa)) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00518

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Siad», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 60/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 2881 del 18 dicembre 2009, Supplemento ordinario n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2010, recante autorizzazione all'immissione in commercio di «Ossigeno Siad» (ossigeno);

Vista la determina AIFA n. 737 del 19 marzo 2010, Supplemento ordinario n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 84 del 12 aprile 2010;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2024 con la quale la società Società Italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Ossigeno Siad» (ossigeno);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024.

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale OSSIGENO SIAD (ossigeno) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica.

trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Confezioni

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri – A.I.C. n. 038943078 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri – A.I.C. n. 038943080 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri – A.I.C. n. 038943092 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri – A.I.C. n. 038943104 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri – A.I.C. n. 038943116 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 33,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,55.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri – A.I.C. n. 038943142 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 7 litri – A.I.C. n. 038943155 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri – A.I.C. n. 038943167 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri – A.I.C. n. 038943179 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 5 litri – A.I.C. n. 038943243 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 7 litri – A.I.C. n. 038943256 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 10 litri – A.I.C. n. 038943268 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 14 litri – A.I.C. n. 038943270 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 18 litri – A.I.C. n. 038943282 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 20 litri – A.I.C. n. 038943294 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 27,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,55.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio valvola vi o vp da 27 litri - A.I.C. n. 038943306 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 33,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,55.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio valvola vi o vp da 5 litri – A.I.C. n. 038943369 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio valvola vi o vp da 7 litri – A.I.C. n. 038943371 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio valvola vi o vp da 10 litri – A.I.C. n. 038943383 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio valvola vi o vp da 14 litri – A.I.C. n. 038943395 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio valvola vi o vp da 15 litri – A.I.C. n. 038943407 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98.

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio valvola vi o vp da 20 litri – A.I.C. n. 038943419 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 27,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,55.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Siad» (ossigeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00519

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Hyqvia». (Determina n. 64/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-

venzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2024, con la quale la società Baxalta Innovations GmbH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Hyqvia» (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale HYQVIA (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas):

«Terapia immunomodulante negli adulti, nei bambini e negli adolescenti (di età compresa tra 0 e 18 anni) in polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP, *chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy*) come terapia di mantenimento dopo stabilizzazione con IVIg»,

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 200 ml e flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804043/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.300,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.145,52;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 300 ml e flaconcino (vetro) 15 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804056/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.950,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.218,28;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 50 ml e flaconcino (vetro) 2,5 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804029/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 325,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 536,38;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 25 ml e 1 flaconcino (vetro) 1,25 ml»1 + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 162,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 268,19;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 ml e flaconcino (vetro) 5 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804031/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 650,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.072,76.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti come da determina AIFA n. 615/2023 del 10 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2023.

Validità del contratto: accordo integrativo della determina AIFA n. 615/2023 del 10 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2023.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Hyqvia» (immunoglobulina umana normale e ialuronidasi umana ricombinante, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, immunologo, ematologo, infettivologo, neurologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00520

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revolade». (Determina n. 65/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2023, con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Revolade» (eltrombopag);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 5-6 e 11 dicembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale REVOLADE (eltrombopag):

«"Revolade®" è indicato per il trattamento di pazienti adulti con trombocitopenia immune primaria (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)»

e quelle già negoziate:

«"Revolade" è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a un anno con trombo-

citopenia immune primaria (ITP) della durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)»

«“Revolade” è indicato in pazienti adulti affetti da infezione cronica da *virus* dell’epatite C (*Hepatitis C virus*, HCV) per il trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia è il principale fattore che impedisce l’inizio o limita la possibilità di mantenere la terapia ottimale basata sull’interferone»

«“Revolade” è indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche»

sono rimborsate come segue.

Confezione:

«25 mg polvere per sospensione orale, uso orale» bustina (PET/OPA/ALU/LDPE) 30 bustine + 1 flacone per la ricostituzione + 30 siringhe monouso ad uso orale + 1 tappo a vite con capacità di porta siringa - A.I.C. n. 039827136/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.288,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.126,36.

Confezione:

«50 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PA/ALU/PVC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 039827050/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.405,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.969,21.

Confezione:

«25 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (PA/ALU/PVC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 039827023/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.202,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.984,61.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revolade» (eltrombopag) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00521

DETERMINAZIONE 29 gennaio 2025.

Disposizioni in merito al termine del periodo transitorio di tre anni disposto dall’articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014. (Determina n. 175/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», con il quale è stata istituita l’Agenzia italiana del farmaco (di seguito denominata «AIFA»);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», e successive modificazioni;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Proroga della Commissione consultiva tecnico scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco», che disciplina, tra l’altro, la nuova organizzazione dell’Agenzia;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del sopra citato decreto ministeriale n. 245/2004, «il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 3, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 169 del 2022, e cura l’espletamento dei compiti e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 48, comma 3, della legge di riferimento»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Pierluigi Russo è nominato direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e approvato ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (di seguito per brevità «Regolamento»);

Visto, in particolare, l'art. 77 del predetto regolamento, che disciplina le misure correttive che gli Stati membri devono adottare;

Visto, altresì, l'art. 98, paragrafo 1, del richiamato regolamento, ai sensi del quale «In deroga all'art. 96, paragrafo 1, del presente regolamento, se la richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica è stata presentata prima della data indicata all'art. 99, secondo comma, del presente regolamento in conformità della direttiva 2001/20/CE, tale sperimentazione clinica continua a essere disciplinata da detta direttiva per i tre anni successivi a tale data, nonché il paragrafo 2 del medesimo art. 98, ai sensi del quale «In deroga all'art. 96, paragrafo 1, del presente regolamento, se la richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica è presentata nel periodo compreso tra i sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 82, paragrafo 3, del presente regolamento e i diciotto mesi dalla data di pubblicazione di tale avviso, oppure, qualora la pubblicazione di tale avviso avvenga prima del 28 novembre 2015, qualora la domanda sia presentata tra il 28 maggio 2016 e il 28 maggio 2017, tale sperimentazione clinica può essere avviata in conformità degli articoli 6, 7 e 9 della direttiva 2001/20/CE. Tale sperimentazione clinica continua a essere disciplinata da detta direttiva fino a quarantadue mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 82, paragrafo 3, del presente regolamento, oppure, qualora la pubblicazione avvenga prima del 28 novembre 2015, fino al 28 maggio 2019»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», e, in particolare, l'art. 12;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, recante «Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, recante «Individuazione di quaranta comitati etici territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2023;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023, recante «Regolamentazione della fase transitoria ai sensi dell'art. 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali, i comitati etici a valenza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2023;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 27 gennaio 2023, ai sensi del quale «le sperimentazioni cliniche, di cui al comma 1 continuano a essere disciplinate dalla direttiva n. 2001/20/CE, così come recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e dalle norme del presente decreto, sino al 31 gennaio 2025, come previsto dall'art. 98, paragrafo 1, del regolamento. Resta ferma la facoltà per il Promotore, anche in data antecedente al termine della fase transitoria, di procedere alla sottomissione della richiesta di passaggio della sperimentazione clinica alla disciplina del regolamento, mediante caricamento della relativa documentazione nel *Clinical Trial Information System* (CTIS)»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023, recante «Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2023;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 novembre 2021, recante «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione di studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2022, n. 42;

Premesso che, a far data dal 31 gennaio 2025, termina il periodo transitorio di tre anni disposto dall'art. 98 del regolamento, con la conseguenza che le sperimentazioni cliniche per le quali non risulti presentata ovvero completata la richiesta di passaggio della sperimentazione clinica alla disciplina del regolamento, mediante caricamento della relativa documentazione nel *Clinical Trial Information System* (CTIS), non possono continuare ad essere disciplinate dalla direttiva n. 2001/20/CE, recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché dal richiamato decreto ministeriale 27 gennaio 2023 e abrogata dal regolamento;

Considerato che la mancata transizione nel Portale europeo CTIS osta alla prosecuzione delle sperimentazioni cliniche ancora in corso, ai sensi del citato art. 98 del regolamento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 77, paragrafo 1, del regolamento «Se uno Stato membro interessato ha ragioni

giustificate di ritenere che i requisiti stabiliti nel presente regolamento siano venuti a mancare, esso può adottare le seguenti misure all'interno del proprio territorio:

a) revocare l'autorizzazione di una sperimentazione clinica; *b)* sospendere una sperimentazione clinica; *c)* richiedere al promotore di modificare qualsiasi aspetto della sperimentazione clinica».

Preso atto della necessità di garantire l'effettiva conoscibilità da parte di tutti Promotori o sperimentatori rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 98 del regolamento della conseguente revoca o sospensione di cui ai successivi punti 1 e 2 della presente determina;

Tenuto conto che, al fine di assicurare il perseguimento della predetta finalità, con comunicazione del 24 gennaio 2025 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia la nota «Sperimentazioni cliniche. Termine del periodo transitorio di tre anni disposto dall'art. 98 del regolamento (UE) n. 536/2014 - Preavviso di pubblicazione della determina AIFA recante disposizioni in merito»;

Tutto ciò visto, premesso e considerato;

Determina:

Art. 1.

Revoca delle autorizzazioni delle sperimentazioni cliniche attualmente in corso per le quali non sia stata presentata alla data del 30 gennaio 2025 domanda di passaggio alla disciplina del regolamento

1. A far data dal 31 gennaio 2025, sono revocate le autorizzazioni delle sperimentazioni cliniche in corso di conduzione disciplinate dalla direttiva n. 2001/20/CE, così come recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché dal richiamato decreto ministeriale 27 gennaio 2023, per le quali non risulti presentata, alla data del 30 gennaio 2025, nel Portale europeo CTIS la richiesta di passaggio alla disciplina del regolamento, ivi incluse tutte le sperimentazioni cliniche alla data del 30 gennaio 2025 ancora in corso di conduzione, autorizzate da altre Autorità competenti, che non abbiano mai provveduto al caricamento della documentazione nell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC) e non siano presenti nel suddetto Portale OsSC.

2. Per effetto della revoca dell'autorizzazione di cui al punto 1, è fatto divieto a ciascun Promotore e a tutti i soggetti coinvolti nella direzione e conduzione della sperimentazione clinica di proseguire ovvero compiere qualsiasi attività collegata al protocollo di studio, ivi compresi l'ultima visita del paziente e qualsiasi altro specifico intervento connesso alla sperimentazione clinica.

3. È a carico di ciascun promotore procedere alla tempestiva comunicazione dell'interruzione della sperimentazione clinica ai soggetti coinvolti.

4. A seguito dell'interruzione della sperimentazione clinica disposta con la presente determina, a causa del mancato adempimento dell'obbligo di transizione alla disciplina del regolamento entro il termine prescritto del periodo transitorio di cui al citato art. 98 del regolamento, è responsabilità di ciascun Promotore garantire il benessere e la sicurezza dei soggetti coinvolti, assicurando il compimento di qualsiasi azione a tutela degli stessi.

5. È obbligo di ciascun promotore provvedere agli adempimenti di pubblicazione su EU *Clinical Trial Register* - EUCTR (gestito dall'EMA), in accordo alla *Guideline - Guidance on posting and publication of result-related information on clinical trials in relation to the implementation of Article 57(2) of Regulation (EC) No 726/2004 and Article 41(2) of Regulation (EC) No 1901/2006 (2012/C 302/03) pubblicata sull'Official Journal of the European Union* del 6 ottobre 2012;

6. Resta ferma le responsabilità civile e penale a carico del Promotore e dei soggetti coinvolti nella direzione e conduzione della sperimentazione clinica, in caso di mancato rispetto della revoca.

7. I dati e i risultati delle sperimentazioni cliniche interrotte a seguito di revoca dell'autorizzazione - in quanto non transitate alla disciplina del regolamento - non sono utilizzabili a fini registrativi e non possono essere ceduti a tale scopo.

Art. 2.

Sospensione delle autorizzazioni delle sperimentazioni cliniche attualmente in corso di passaggio alla disciplina del regolamento

1. A far data dal 31 gennaio 2025, sono sospese le autorizzazioni delle sperimentazioni cliniche in corso di conduzione disciplinate dalla direttiva n. 2001/20/CE, così come recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché dal richiamato decreto ministeriale 27 gennaio 2023, per le quali risulti presentata, ma non ancora completata, alla data del 30 gennaio 2025, la richiesta di passaggio alla disciplina del regolamento.

2. Per effetto della disposta sospensione dell'autorizzazione, è fatto divieto a ciascun Promotore e a tutti i soggetti coinvolti nella direzione e conduzione della sperimentazione clinica di proseguire ovvero compiere qualsiasi attività collegata al protocollo di studio, sino alla data in cui sarà completato il passaggio alla disciplina del regolamento, con approvazione della domanda di transizione tramite Portale europeo CTIS.

3. È a carico di ciascun promotore procedere alla tempestiva comunicazione della sospensione della sperimentazione clinica ai soggetti coinvolti.

4. È responsabilità di ciascun Promotore garantire il benessere e la sicurezza dei soggetti coinvolti, assicurando il compimento di qualsiasi azione a tutela degli stessi.

5. Resta ferma le responsabilità civile e penale a carico del Promotore e dei soggetti coinvolti nella direzione e conduzione della sperimentazione clinica, in caso di mancato rispetto della sospensione.

6. I dati e i risultati delle sperimentazioni cliniche eventualmente acquisiti o raccolti in violazione della sospensione della sperimentazione clinica non sono utilizzabili a fini registrativi e non possono essere ceduti a tale scopo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul portale istituzionale dell'AIFA e acquista efficacia a decorrere dal 31 gennaio 2025.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00726

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 19 dicembre 2024.

Fondo sanitario nazionale 2024. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 88/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «"Attribuzioni del CIPE"», il quale dispone che «"nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» che all'art. 115, comma 1, lettera *a)* fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unifica-

ta, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche *SSN)* basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), come successivamente integrato e modificato dall'art. 4, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sanitario;

Visto art. 4, comma 8-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, disponendo che anche per l'annualità 2024, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in 128.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2024;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* è individuato per il medesimo anno un fondo pari a euro 40.000.000 da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti , destinato alla remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo ed è ripartito tra le regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCSS rilevate nell'ambito di flussi informativi;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2023 recante «Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*» il quale, nell'operare una revisione dei criteri di riparto in attuazione dell'art. 27, comma 7, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è ripartito sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente; frequenza dei consumi sanitari per età; tassi di mortalità della popolazione con età inferiore a 75 anni; dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari;

Visto l'art. 4, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni che stabilisce che la quota premiale, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Considerato che il sopracitato importo di euro 128.061,00 milioni è stato rideterminato, in euro 134.017,00 milioni dai seguenti provvedimenti legislativi: *a)* dall'art. 1, comma 259, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 300,00 milioni il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi; *b)* dall'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 347,00 milioni di euro le risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; *c)* dall'art. 1, comma 535, della citata legge n. 197 del 2022, che ha incrementato di euro 2.300,00 milioni il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato; *d)* dall'art. 1, comma 588, della legge n. 197 del 2022, che ha incrementato di euro 5,00 milioni il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato destinato ad attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione; *e)* dall' art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che ha incrementato di euro 3.000,00 milioni il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato; *f)* dall'art. 4, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha incrementato di euro 2,00 milioni il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo al fine di finanziare ulteriormente il «*bonus* psicologo»; *g)* dall'art. 11, comma i 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 che ha incrementato di euro 2,00 milioni il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato finalizzato ad un ulteriore finanziamento del «*bonus* psicologo»;

Considerato, altresì, che nel sopracitato livello di finanziamento di euro 134.017,00 milioni, sono ricompresi *a)* euro 1.000,00 milioni previsti dall'art. 265, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal titolo I «Salute e sicurezza» del medesimo decreto-legge; *b)* euro 554 milioni per il finanziamento dell'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati (art. 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») *c)* euro 33,715 milioni per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;

Considerato inoltre, che il sopracitato importo di euro 134.017,00 milioni è stato rideterminato, in riduzione, di euro 964 milioni destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, ai sensi del comma 401, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», al cui riparto si provvede secondo specifiche modalità individuate con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 febbraio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 2018 e che, pertanto, lo stanziamento complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2024 è quantificato in euro 133.053,00 milioni;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita, nella seduta del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 228/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2024;

Considerato che, nel corso della citata seduta del 28 novembre 2024 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso l'intesa, «condizionata all'accoglimento della richiesta di specificare, con riferimento alla quota indistinta, che i valori indicati in corrispondenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale, con l'esclusione della Regione Siciliana, assumono un carattere puramente figurativo in quanto i predetti enti provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, in ossequio alle norme statutarie e nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 229/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a euro 670,075 milioni per l'anno 2024;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 17532-P del 5 dicembre 2024, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2024, pari a euro 133.053,00 milioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età"»;

Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro più anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che nella nota congiunta DIPE-MEF dell'odierna seduta il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2024 ammonta ad euro 133.053.000.000 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

a) euro 128.600.231.509 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari. Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivo, tra l'altro, di euro 5.921.952.920 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalità:

1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»);

2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»);

3. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);

4. euro 50.000.000 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

5. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della citata legge n. 232 del 2016, ripartiti anche per l'anno 2023 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1° agosto 2018;

6. euro 150.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 409, della legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ripartiti anche per l'anno 2024 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

7. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»);

8. euro 138.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1, commi 435 e 435-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»);

9. euro 29.690.000 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (art. 1, commi 526, 527 e 528 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

10. euro 554.000.000 per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del così detto superticket, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della citata legge n. 160 del 2019;

11. euro 1.000.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge n. 34 del 2020 come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge;

12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalità di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato B» e la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge;

13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", corredato delle relative note»;

14. euro 500.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178 del 2020;

15. euro 335.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica, ai sensi dell'art. 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020;

16. euro 90.000.000 per finanziare l'indennità di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanità, ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234 del 2021;

17. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021 di cui euro 169,20 milioni utilizzati per finanziare il decreto ministeriale di cui all'intesa del 14 novembre 2024 (Rep. atti n. 204/CSR);

18. euro 87.000.000 per corrispondere l'indennità di pronto soccorso per la dirigenza medica ai sensi dall'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata ai sensi dell'art. 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022;

19. euro 203.000.000 per corrispondere l'indennità di pronto soccorso per personale del comparto sanità ai sensi dall'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata ai sensi dell'art. 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022;

20. euro 50.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge n. 213 del 2023;

21. euro 506.470.000 quale quota destinata al recupero delle liste d'attesa ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge n. 213 del 2023;

22. euro 40.000.000 quale fondo da destinare all'acquisto, presso gli IRCCS che sottoscrivono gli accordi contrattuali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche degli stessi Istituti, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

23. euro 199.980.000 per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico, per come definito dall'art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a cui ac-

cedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali;

24. euro 79.992.000 per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale del comparto sanità, per come definito dall'art. 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a cui accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali;

b) euro 2.306.826.256 sono vincolati in favore delle regioni e delle provincie autonome per le seguenti attività:

1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma è ripartita, assegnata e/o accantonata con separata delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2. euro 64.112.000 per indennità abbattimento di animali (art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»);

3. euro 340.000.000 per l'emersione dei rapporti di lavoro dei lavoratori extracomunitari (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020);

4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, della legge n. 178 del 2020);

5. euro 12.000.000 finalizzati ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n 181);

6. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»);

7. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»);

8. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dell'art. 23-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

9. euro 73.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 recante «Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

10. euro 10.000.000 per il finanziamento di interventi di potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021) a cui accedono tutte le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;

11. euro 60.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Contributo di solidarietà per la Regione Calabria;

c) euro 340.300.000 assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le seguenti finalità:

1. euro 328.300.000 milioni per l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di perso-

nale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli ripartiti con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 ai sensi dell'art. 1, comma 274, legge n. 234 del 2021, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

2. euro 12.000.000 di euro per il finanziamento vincolato per il «*bonus* psicologo», da ripartire con apposito decreto del Ministro della salute, di cui: *a)* euro 8.000.000 milioni ai sensi dell'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021, *b)* euro 2.000.000 milioni a favore di tutte le regioni ai sensi dell'art. 4, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, *c)* euro 2.000.000 milioni ai sensi dell'art. 11, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge n. 113 del 2024;

d) euro 1.135.567.235 sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri Enti:

1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e legge 23 dicembre 2006, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»);

2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge n. 244 del 2007);

3. euro 8.214.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del periodo 2016-2018 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 4.977.265 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2019-2021, del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

5. euro 9.838.690 per la quota parte degli oneri relativi al biennio economico 2019-2021 per gli arretrati del contratto dei dirigenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

6. euro 2.631.219 per la quota parte degli oneri relativi al biennio economico 2019-2021 per l'annualità 2024 del contratto dei dirigenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 11 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

7. euro 271.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 12 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»);

8. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità alla Croce Rossa Italiana (CRI), ai sensi dell'art. 49-*quater*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

9. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

10. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n. 456);

11. euro 814.413.061 destinati alle università per la remunerazione dei medici in formazione specialistica, (decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)», art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421, della legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021);

e) euro 670.075.000 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2024 da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema è stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 229/CSR).

2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, è indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Presidente
Ministro dell'università
e della ricerca
BERNINI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 38

ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2024 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO DI COMPETENZA ANTE MOBILITA'	COMPENSAZIONI E RECUPERI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE			TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE
		COMPENSAZIONI PER MOBILITÀ SANITARIA (Interregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	TOTALE POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI	MOBILITA' INTERNAZIONALE	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (3)+(4)
PIEMONTE	9.431.180.356,35	-6.284.197,02	9.424.896.159,33	-6.026.928,49	**9.418.869.230,83**
VALLE D'AOSTA	271.863.985,73	-11.944.322,68	259.919.663,05	1.018.674,56	**260.938.337,61**
LOMBARDIA	21.565.119.215,99	623.581.150,43	22.188.700.366,42	-24.450.672,04	**22.164.249.694,39**
P.A. BOLZANO	1.129.111.920,76	2.235.198,32	1.131.347.119,08	12.302.321,37	**1.143.649.440,44**
P.A.TRENTO	1.170.293.167,20	7.091.481,02	1.177.384.648,21	7.010.419,93	**1.184.395.068,15**
VENETO	10.586.058.164,94	198.197.830,24	10.784.255.995,17	9.597.188,37	**10.793.853.183,54**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.659.670.565,93	-11.760.905,06	2.647.909.660,87	3.730.732,55	**2.651.640.393,42**
LIGURIA	3.411.509.994,35	-74.629.588,77	3.336.880.405,58	2.617.356,12	**3.339.497.761,70**
EMILIA ROMAGNA	9.716.982.570,49	525.448.315,65	10.242.430.886,14	9.005.336,63	**10.251.436.222,77**
TOSCANA	8.117.463.676,25	49.274.743,14	8.166.738.419,39	2.401.737,71	**8.169.140.157,10**
UMBRIA	1.904.208.856,14	-36.623.984,10	1.867.584.872,04	2.689.628,58	**1.870.274.500,62**
MARCHE	3.272.953.114,18	-53.692.981,53	3.219.260.132,65	5.005.093,87	**3.224.265.226,52**
LAZIO	12.368.104.024,28	-193.359.339,56	12.174.744.684,73	-25.230.333,92	**12.149.514.350,81**
ABRUZZO	2.795.972.540,15	-104.092.738,88	2.691.879.801,27	-2.006.308,70	**2.689.873.492,57**
MOLISE	646.450.484,46	26.381.190,70	672.831.675,16	-584.235,15	**672.247.440,01**
CAMPANIA	11.942.319.586,40	-308.446.009,89	11.633.873.576,50	-7.933.310,57	**11.625.940.265,93**
PUGLIA	8.517.831.104,80	-230.154.859,59	8.287.676.245,21	978.741,94	**8.288.654.987,15**
BASILICATA	1.180.399.775,27	-80.811.977,49	1.099.587.797,78	-834.767,86	**1.098.753.029,92**
CALABRIA	4.012.579.869,02	-304.785.702,84	3.707.794.166,18	-3.161.900,62	**3.704.632.265,56**
SICILIA	10.390.649.538,51	-241.839.060,51	10.148.810.478,01	-5.223.981,39	**10.143.586.496,62**
SARDEGNA	3.509.508.998,08	-96.292.076,71	3.413.216.921,37	1.036.246,77	**3.414.253.168,14**
OSP. BAMBINO GESU'		274.809.900,91	274.809.900,91	4.121.430,25	**278.931.331,16**
A.C.I.S.M.O.M. (*)		47.697.933,83	47.697.933,83	0,00	**47.697.933,83**
TOTALE (**)	**128.600.231.509**	**0**	**128.600.231.509**	**-13.937.530**	**128.586.293.979**

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta
(**) Totali arrotondati all'unità di euro.

TABELLA B

FSN 2024 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	REGIONI E PROVINCE AUTONOME					ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI						
						Contratto del personale IZS				Contratto dei dirigenti 2019-2021		Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali
	MEDICINA PENITENZIARIA (D.Lgs 230/99) (*)	MEDICINA PENITENZIARIA (L. 244/2007) (*)	FINANZIAMENTO PER SUPERAMENTO OPG Ospedali Psichiatrici Giudiziari (*)	FINANZIAMENTO PER BORSE DI STUDIO MMG (Medici di medicina generale) (**)	SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO (***)	Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Finanziamento degli oneri contrattuali 2006-2007	Finanziamento degli oneri contrattuali 2016-2018	Finanziamento degli oneri contrattuali 2019-2021	Finanziamento degli oneri contrattuali 2019-2023 Arretrati	Finanziamento degli oneri contrattuali Annualità 2024	Totale Oneri di funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PIEMONTE	853.000,00	13.087.892,78	4.081.398,30	5.748.764,60	731.939,81	1.003.000,00	321.966,98	843.586,00	536.196,38	1.078.025,90	295.033,19	27.029.948,98
VALLE D'AOSTA	44.000,00	331.127,55	117.350,51	0,00	20.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	820.000,00	25.312.861,58	9.430.326,08	14.595.358,69	1.677.285,86	2.491.000,00	706.389,09	1.463.900,00	808.885,18	1.706.597,52	452.726,82	54.894.436,28
P.A. BOLZANO	38.000,00	403.462,48	487.691,08	0,00	87.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.A.TRENTO	48.000,00	1.291.079,94	508.385,27	0,00	90.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	363.000,00	7.208.476,20	4.610.800,98	7.153.300,80	821.029,98	1.350.000,00	368.269,92	1.088.528,00	666.423,44	1.296.090,33	351.522,99	33.644.260,07
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	206.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	307.000,00	4.491.047,32	1.468.004,66	2.197.963,28	264.437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	510.000,00	10.384.583,89	4.224.427,15	6.545.848,52	753.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	391.000,00	8.371.118,87	3.518.760,78	5.195.397,40	629.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMBRIA	111.000,00	3.332.211,00	821.965,26	1.312.532,26	147.617,12	787.000,00	205.671,21	636.085,00	324.646,20	809.992,32	217.689,53	19.869.902,85
MARCHE	106.000,00	2.507.353,28	1.421.758,94	2.115.257,48	254.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	782.000,00	18.398.865,15	5.427.077,28	7.478.861,59	963.016,65	1.103.000,00	345.656,86	1.061.778,00	595.747,89	1.410.705,72	369.001,57	28.682.646,15
ABRUZZO	212.000,00	4.623.166,33	1.219.394,93	1.800.384,25	217.589,47	875.000,00	234.745,15	682.029,00	403.739,54	796.443,38	209.181,29	20.470.736,57
MOLISE	45.000,00	777.849,16	282.492,13	416.219,62	50.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	507.000,00	19.883.524,94	5.218.460,90	7.244.784,68	931.331,24	428.000,00	110.911,70	756.705,00	489.198,32	941.481,90	252.020,36	22.651.402,56
PUGLIA	551.000,00	12.695.234,89	3.714.945,38	5.780.817,94	663.874,14	529.000,00	157.214,64	424.849,00	333.494,90	481.331,43	126.859,37	20.363.413,11
BASILICATA	53.000,00	1.384.544,16	518.600,50	718.105,14	91.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	190.000,00	7.797.761,27	1.744.787,62	2.437.487,01	312.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	434.000,00	18.115.572,54	4.517.024,51	2.993.916,74	811.050,63	721.000,00	272.433,60	675.729,00	437.359,51	743.539,54	197.912,97	22.640.431,22
SARDEGNA	315.000,00	5.026.289,77	1.541.580,75	0,00	273.101,17	713.000,00	276.740,85	580.811,00	381.573,85	574.481,70	159.270,71	21.745.821,90
T O T A L E (****)	**6.680.000**	**165.424.023**	**54.875.233**	**73.735.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**8.214.000**	**4.977.265**	**9.838.690**	**2.631.219**	**271.993.000**

(*) Finanziamento trasferito alle autonomie speciali, ad esclusione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

(**) La Regione Siciliana integra il finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 2.889.197,31

TABELLA C

FSN 2024 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

(importi in euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971,00		1.833.230.039,64	885.065.000,00	6.545.789.345,71		**9.431.180.356,35**
VALLE D'AOSTA	4.341.336,00	166.536.441,16	74.118.208,56	26.280.000,00		588.000,00	**271.863.985,73**
LOMBARDIA	344.688.926,00		6.271.449.806,37	2.272.222.000,00	12.676.758.483,62		**21.565.119.215,99**
P.A. BOLZANO	17.089.038,00	567.973.055,09	411.088.827,67	130.497.000,00		2.464.000,00	**1.129.111.920,76**
P.A.TRENTO	17.328.157,00	697.732.032,58	338.674.977,62	114.010.000,00		2.548.000,00	**1.170.293.167,20**
VENETO	187.978.900,00		2.445.649.492,01	997.956.000,00	6.954.473.772,92		**10.586.058.164,94**
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584,00	1.687.975.903,85	662.073.078,08	256.341.000,00		5.796.000,00	**2.659.670.565,93**
LIGURIA	62.729.872,00		575.105.962,59	316.323.000,00	2.457.351.159,77		**3.411.509.994,35**
EMILIA ROMAGNA	171.955.829,00		2.477.947.154,38	973.284.000,00	6.093.795.587,10		**9.716.982.570,49**
TOSCANA	138.369.096,00		1.661.843.050,30	728.715.000,00	5.588.536.529,95		**8.117.463.676,25**
UMBRIA	34.031.402,00		282.786.717,71	154.701.000,00	1.432.689.736,43		**1.904.208.856,14**
MARCHE	57.467.177,00		579.098.150,22	272.573.000,00	2.363.814.786,96		**3.272.953.114,18**
LAZIO	162.193.247,00		3.565.150.037,31	1.096.306.000,00	7.544.454.739,98		**12.368.104.024,28**
ABRUZZO	41.537.068,00		357.335.860,30	199.984.000,00	2.197.115.611,85		**2.795.972.540,15**
MOLISE	12.952.736,00		20.924.574,45	40.767.000,00	571.806.174,01		**646.450.484,46**
CAMPANIA	163.215.831,00		1.232.089.162,05	656.949.000,00	9.890.065.593,34		**11.942.319.586,40**
PUGLIA	113.350.898,00		874.496.172,66	506.411.000,00	7.023.573.034,15		**8.517.831.104,80**
BASILICATA	16.926.354,00		34.997.495,47	73.703.000,00	1.054.772.925,80		**1.180.399.775,27**
CALABRIA	47.418.994,00		66.216.243,39	211.541.000,00	3.687.403.631,63		**4.012.579.869,02**
SICILIA	128.084.893,00	5.091.737.341,96	1.334.674.938,60	561.257.000,00		3.274.895.364,94	**10.390.649.538,51**
SARDEGNA	45.917.138,00	2.636.108.918,61	588.655.941,47	231.211.000,00		7.616.000,00	**3.509.508.998,08**
T O T A L E (*)	**1.982.157.447**	**10.848.063.693**	**25.687.605.891**	**10.706.096.000**	**76.082.401.113**	**3.293.907.365**	**128.600.231.509**

(*) Totali arrotondati all'unità di euro.

25A00541

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* – alla pag. 2)**, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2022:

«Art. 2-*bis (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2022 6, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A00754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 11/2025 - 2322 del 17 gennaio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ROPINIROLO MYLAN GENERICS.

Confezione: 038427213.

Descrizione: «0.25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore HDPE

Confezione: 038427201.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427199.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427187.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427175.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427163.

Descrizione: «0.25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427151.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427148.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427136.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427124.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427112.

Descrizione: «0.25 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427100.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427098.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427086.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427074.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427062.

Descrizione: «0.25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427050.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite HDPE con film» 84 compresse in contenitore.

Confezione: 038427047.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427035.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427023.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038427011.

Descrizione: «0.25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00436

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz Mylan».

Con la determina n. aRM - 12/2025 - 2322 del 17 gennaio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EFAVIRENZ MYLAN.

Confezione: 041257078.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 041257066.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 041257054.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 041257041.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 041257039.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 041257027.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 041257015.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

25A00437

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di donepezil cloridrato/memantina cloridrato, «Cevedalo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 13 del 15 gennaio 2025

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEVEDALO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. - Milanofiori - Strada 6 - Edificio L - Rozzano, Milano, Italia.

confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/EVOH/OE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050641012 (in base 10) 1J9G3N (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/EVOH/OE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050641024 (in base 10) 1J9G40 (in base 32);

principio attivo: donepezil cloridrato/memantina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A. - Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira, 2710, 089 Sintra, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, psichiatra e geriatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00438

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dalbavancina, «Dalbavancina Baxter».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 15 del 15 gennaio 2025

Procedura europea n. DK/H/3460/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DALBAVANCINA BAXTER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Baxter Holding B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht, Paesi Bassi;

confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051240012 (in base 10) 1JVR2D (in base 32);

principio attivo: dalbavancina;

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Avenida de Leganés, 62, Poligono Industrial Urtinsa I, 28923 Alcorcón, Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00439

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Eignapharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 16 del 16 gennaio 2025

Procedura europea n. SE/H/2390/001-002/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NINTEDANIB EIGNAPHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Eignapharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Ernest Lluch 32, Tower tcm2 6th floor, Tecnocampus, 08302, Mataró, Barcellona, Spagna (ES)

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286019 (in base 10) 1JX403 (in base 32)

«100 mg capsule molli» 60 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286021 (in base 10) 1JX405 (in base 32)

«100 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286033 (in base 10) 1JX40K (in base 32)

«100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286045 (in base 10) 1JX40X (in base 32)

«150 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286058 (in base 10) 1JX41B (in base 32)

«150 mg capsule molli» 60 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286060 (in base 10) 1JX41D (in base 32)

«150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286072 (in base 10) 1JX41S (in base 32)

«150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286084 (in base 10) 1JX424 (in base 32)

Principio Attivo: Nintedanib

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratori Fundació Dau

Pol. Ind. Consorci Zona Franca, c/ C, 12-14, Barcelona-08040, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286019 (in base 10) 1JX403 (in base 32)

«100 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286033 (in base 10) 1JX40K (in base 32)

«150 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286058 (in base 10) 1JX41B (in base 32)

«150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286072 (in base 10) 1JX41S (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 60 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286021 (in base 10) 1JX405 (in base 32)

«100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286045 (in base 10) 1JX40X (in base 32)

«150 mg capsule molli» 60 capsule in blister al/al

A.I.C. n. 051286060 (in base 10) 1JX41D (in base 32)

«150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria al/al

A.I.C. n. 051286084 (in base 10) 1JX424 (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate con indicazione terapeutica: «trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (IPF), è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo.

Per le confezioni sopra indicate con indicazione terapeutica: «trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo»:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, reumatologo, immunologo e internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Pedippi».

Estratto determina AAM/PPA n. 28/2025 del 17 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale PEDIPPI:

Tipo II, C.I.4) – Aggiornamento delle informazioni di sicurezza ed efficacia: si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 5.1, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichettatura. modifiche editoriali e di adeguamento al QRD *Template*, nella versione corrente.

Confezioni A.I.C. n.:

050178019 - «2 mg/ml polvere per sospensione orale» 1 flacone in pet da 47 g/90 ml con siringa graduata e adattatore

050178021 - «2 mg/ml polvere per sospensione orale» 2 flaconi in pet da 47g/90 ml con siringa graduata e adattatore

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Xeolas Pharmaceuticals Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 97 Fury Park Road, Killester, Dublin 5, Irlanda

Procedura europea: NL/H/4504/001/II/006

Codice pratica: VC2/2023/425

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00512

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio talidomide, «Talidomide Koanaa».

Estratto determina AAM/PPA n. 16/2025 del 17 gennaio 2025

Trasferimento di titolaritá: MC1/2023/917

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Koanaa Healthcare GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ferhgasse, 7, 2401 Fischamend, Austria

Medicinale: TALIDOMIDE KOANAA.

Confezione A.I.C. n.:

049015011 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al

alla società Koanaa Healthcare Spain S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Parque Empresarial Vallsolana Gardena, C/Can Camps, 17-19, Kibo Building 2H, 08174 Barcellona, Spagna.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00513

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio fingolimod, «Fingolimod Koanaa».

Estratto determina AAM/PPA n. 17/2025 del 17 gennaio 2025

Trasferimento di titolaritá: MC1/2023/758.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Koanaa Healthcare GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ferhgasse, 7, 2401 Fischamend, Austria.

Medicinale: FINGOLIMOD KOANAA.

Confezione A.I.C. n.:

049330018 - «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

049330020 - «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

049330032 - «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

049330044 - «0,5 mg capsule rigide» 3x28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

049330057 - «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Aclar/Al divisibile per dose unitaria.

Alla società Koanaa Healthcare Spain S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Parque Empresarial Vallsolana Gardena, C/Can Camps, 17-19, Kibo Building 2H, 08174 Barcellona, Spagna.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00514

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo/fluticasone, «Airsales».

Estratto determina AAM/PPA n. 24/2025 del 20 gennaio 2025

Trasferimento di titolaritá: MC1/2024/664.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio (SA), Italia.

Medicinale: AIRSALES.

Confezioni A.I.C. n.:

049718012 - «25 microgrammi/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

049718024 - «25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

049718036 - «25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi.

Alla società Italchimici S.p.a., codice fiscale 01328640592, con sede legale e domicilio fiscale in via M. Civitali n. 1 - 20148 - Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche all'articolo 30 del regolamento per la previdenza obbligatoria degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, adottate con delibera n. 39/2024 dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, in data 22 ottobre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014495/ENP-AGR-L-182 del 27 dicembre 2024 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche all'art. 30 del regolamento per la previdenza obbligatoria degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, adottate dall'ENPAIA - comitato amministratore della gestione separata agrotecnici - con delibera n. 39/2024 del 22 ottobre 2024.

25A00578

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, in data 31 ottobre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014496/PLUR-L-84 del 27 dicembre 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 31 ottobre 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 25,00 *pro-capite*.

25A00579

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 14-15 marzo 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014349/ING-L-240 del 20 dicembre 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 14-15 marzo 2024, concernente l'aggiornamento delle tabelle dei coefficienti di riscatto e ricongiunzione per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

25A00580

Approvazione delle modifiche al regolamento del Fondo di previdenza generale, adottate con delibera n. 42/2024 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 12 giugno 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014497/MED-L-205 del 27 dicembre 2024, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento del Fondo di previdenza generale adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM con delibera n. 42/2024 del 12 giugno 2024.

25A00581

Approvazione della delibera n. 67/XIVCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 19 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000203/VET-L-116 del 10 gennaio 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 67/XIVCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 19 dicembre 2023, concernente: «Modalità di dilazione di pagamento dei debiti contributivi».

25A00582

Approvazione delle modifiche allo statuto adottate con delibera n. 3/2024 dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 22 aprile 2024.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto, adottate dal comitato dei delegati della Cassa geometri con delibera n. 3/2024 del 22 aprile 2024, nel testo di cui all'allegato «C» del verbale di assemblea rogato dal notaio dott.ssa Vittoria Beccia, iscritta presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (rep. n. 3072, racc. n. 1746).

25A00609

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-025) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C